



REGIONE
PUGLIA



CITTÀ DI
MARTINA FRANCA

COMUNE DI MARTINA FRANCA

PROVINCIA DI TARANTO

RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
BOSCO DELLE PIANELLE

PIANO TERRITORIALE



RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE

BOSCO DELLE PIANELLE

GESTIONE PROVVISORIA
(Legge Regione Puglia 27/2002-art.13)

www.riservaboscopianelle.it



Direttore della Riserva

Dott. Ing. Giuseppe Mandina

Responsabile incaricato

Dott. Giancarlo Mastrovito

Architetto urbanista

Staff tecnico-scientifico

Dott. Pietro Chiatante *Biologo naturalista*

Dott. Bruno Franzone *Forestale*

Dott. Gianfranco Moro *Geologo*

Dott. Benedetto Fanelli *Economista*

Elaborato 2

Norme Tecniche di Attuazione

Piano Territoriale - Norme Tecniche di Attuazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI pag. 4

- Art. 1** Finalità e obiettivi generali del Piano
- Art. 2** Efficacia e attuazione del Piano
- Art. 3** Elementi costitutivi del Piano
- Art. 4** Ricerca scientifica, attività di studio e monitoraggio
- Art. 5** Contenuto delle norme di attuazione

TITOLO II

ZONIZZAZIONE pag. 9

- Art. 6** Classificazione del territorio

CAPO I

Zona 'A' – Zona di Protezione Integrale pag. 9

- Art. 7** Definizione
- Art. 8** Obiettivi di gestione delle zone A
- Art. 9** Interventi forestali nella zona A
- Art. 10** Interventi ambientali nella zona A
- Art. 11** Infrastrutture per la mobilità nella zona A
- Art. 12** Transito e fruizione nella zona A

CAPO II

Zona 'B' – Zona di Riserva Generale Orientata..... pag. 11

- Art. 13** Definizione

Art. 14 Sottozona "B1" - Definizione

- Art. 15** Obiettivi di gestione della sottozona B1
- Art. 16** Interventi forestali nella sottozona B1
- Art. 17** Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona B1
- Art. 18** Infrastrutture per la mobilità nella sottozona B1
- Art. 19** Transito e fruizione nella sottozona B1

Art. 20 Sottozona "B2" - Definizione

- Art. 21** Obiettivi di gestione della sottozona "B2"
- Art. 22** Interventi forestali nella sottozona "B2"
- Art. 23** Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona "B2"
- Art. 24** Infrastrutture per la mobilità nella sottozona "B2"
- Art. 25** Transito e fruizione nella sottozona "B2"

Art. 26 Sottozona "B3" - Definizione

- Art. 27** Obiettivi di gestione della sottozona "B3"
- Art. 28** Interventi forestali nella sottozona "B3"
- Art. 29** Modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo nella zona "B3"

Art. 30 Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona "B3"

Art. 31 Attività pastorali nella sottozona "B3"

Art. 32 Infrastrutture per la mobilità nella sottozona "B3"

Art. 33 Transito e fruizione nella sottozona "B3"

CAPO III

Zona "C" Zona di Protezione pag. 21

Art. 34 Definizione

Art. 35 Obiettivi di gestione della zona "C"

Art. 36 Modificazioni dell'assetto e uso del suolo e del sottosuolo nella zona "C"

Art. 37 Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella zona "C"

Art. 38 Attività pastorali nella zona "C"

Art. 39 Infrastrutture per la mobilità nella zona "C"

Art. 40 Transito e fruizione nella zona "C"

CAPO IV

Zona "D" - Area di Promozione Economica e Sociale pag. 23

Art. 41 Definizione

Art. 42 Sottozona "D1" - Definizione

Art. 43 Obiettivi di gestione della sottozona "D1"

Art. 44 Interventi forestali nella sottozona "D1"

Art. 45 Interventi ambientali e sul patrimonio architettonico nella sottozona "D1"

Art. 46 Sottozona "D2" Definizione

TITOLO III

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI PER SINGOLE COMPONENTI pag. 25

Art. 47 Tutela e conservazione dell'assetto del suolo e del sottosuolo

Art. 48 Tutela, conservazione e gestione dell'assetto del patrimonio forestale

Art. 49 Tutela, conservazione e gestione del patrimonio floristico

Art. 50 Tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico

Art. 51 Viabilità, infrastrutture e impianti a rete

TITOLO IV

INDIRIZZI DI GESTIONE E PROGETTI DELLA RISERVA pag. 27

Art. 52 Indirizzi per le attività di ricerca e monitoraggio

Art. 53 Aree contigue e miglioramento della rete ecologica

Art. 54 Promozione e sostegno attività agricolo-zootecniche e agrituristiche

Art. 55 Esercizio delle attività sportive e ricreative

Art. 56 Conservazione della qualità architettonica

Art. 57 Progetti speciali per la conservazione e l'incremento della biodiversità

Art. 58 Sottopiani e altri progetti speciali per l'attuazione del Piano

Art. 59 Azioni e interventi prioritari proposti dal Piano

Art. 60 Strutture e attrezzature a servizio della Riserva

TITOLO V

NORME FINALI pag. 35

Art. 61 Norme generali

Art. 62 Accordo di programma per lo sviluppo socio-economico della Riserva

Art. 63 Norme di salvaguardia

Art. 64 Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e obiettivi generali del Piano

Il Piano della Riserva del Bosco della Pianelle (d'ora in poi denominato Piano) ha lo scopo di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, culturali e colturali presente nel territorio di Martina Franca.

Il Piano si pone altresì obiettivi di valorizzazione delle risorse della Riserva attraverso forme di culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela prima enunciati e tra loro coerenti.

Il Piano mira infine a creare condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nella Riserva e nelle aree contermini. Per tale motivo la Riserva, attraverso il Piano, organizza il suo territorio e le infrastrutture in maniera che gli Enti territoriali interessati possano sviluppare in sinergia con essa azioni coordinate di sviluppo e valorizzazione, soprattutto nei comparti turistici, valorizzazione dei prodotti alimentari biologici agro-zootecnici locali, dell'artigianato e del commercio.

Il tema della fruizione è stata intesa come fattore di sviluppo socio-economico del territorio, valorizzando le peculiarità territoriali della Riserva e del suo territorio circostante, nel rispetto, però, di quelle aree con rilevanti livelli di naturalità, particolarmente sensibili e vulnerabili.

Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- a) conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali della Riserva Naturale, che favoriscano la partecipazione degli abitanti alla gestione del territorio sia singolarmente che in forme associate, nel rispetto della conservazione dei valori paesaggistici e panoramici e nel rispetto della salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- b) assicurare la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici e idrogeotermici;
- c) agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, in atto e in abbandono, ritenute fondamentali anche per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio paesistico-ambientale dell'area protetta;
- d) individuazione di misure funzionali al mantenimento della biodiversità esistente e possibilità di fruizione turistica della Riserva coerenti con i vari livelli di sensibilità del sistema ambientale;
- e) individuazione di misure utili al miglioramento delle biocenosi;
- f) individuazione di zone integrali (Zone A) con elevato valore ambientale in ecosistemi diversi al fine di preservare integralmente porzioni della Riserva e consentire studi e monitoraggi delle dinamiche di sviluppo e accrescimento;
- g) identificazione di misure idonee alla mitigazione di elementi di disturbo dell'integrità ecosistemica della flora e della fauna;
- h) definizione di una specifica normativa, accompagnata da linee guida per gli interventi di manutenzione e gestione, relativamente agli interventi forestali;
- i) proposizione di una normativa flessibile per le aree immediatamente a ridosso della Riserva, al di fuori della perimetrazione, al fine di mantenere e preservare le caratteristiche ambientali delle zone di margine;
- j) definizione di misure e indicazioni per il mantenimento e il miglioramento della sentieristica esistente;
- k) articolazione e qualificazione del sistema delle strutture al servizio della fruizione della Riserva, prioritariamente attraverso il recupero di aree e strutture oggi abbandonate e/o sottoutilizzate anche a fini didattico-scientifici;
- l) individuazione di misure e azioni idonee alla valorizzazione delle emergenze architettoniche e archeologiche esistenti nell'area della Riserva;
- m) incentivazione per il recupero architettonico e adeguamento funzionale delle masserie adiacenti alla Riserva e apposite convenzioni pubblico-private per il potenziamento delle aziende agro-zootecniche e l'integrazione di attività agrituristiche;

- n) incremento dell'offerta turistica al servizio della Riserva attraverso la possibilità di utilizzare contesti agricoli marginali, caratterizzati da scarso valore produttivo, a scopi turistici, per la realizzazione di camping o campi didattici;
- o) organizzazione di opportuni sistemi di mobilità sostenibile e di collegamento tra i vari accessi della Riserva;
- p) implementazione di sistemi per la mobilità lenta (ciclo-pedonale) o elettrica all'interno dell'area della Riserva, in particolare per valorizzare la fruizione sostenibile dei boschi, delle gravine, dei sentieri e delle emergenze storico-culturali, a qualunque categoria di visitatore;
- q) previsioni di interventi per la riduzione dell'impatto con la S.P. 581 Martina Franca-Massafra e per migliorare le connessioni, ecologiche e funzionali, oggi interrotte proprio dalla stessa arteria stradale;
- r) L'Ente Riserva, al fine di rafforzare il sistema delle aree protette a scala nazionale, regionale e locale, ricerca forme di coordinamento e di collaborazione con le altre aree protette a partire da quelle prossime (Parco delle Gravine), con particolare riferimento allo scambio di dati relativi alle componenti naturalistiche e ambientali, le forme di tutela, la elaborazione di progetti inerenti la promozione, i miglioramenti ambientali, le strutture di supporto alla visita.

Costituiscono obiettivi del Piano, inoltre, le seguenti indicazioni:

- a) Conservare e migliorare le condizioni dei sistemi naturali, ossia:
 - regolare la pressione antropica nelle aree più sensibili della Riserva attraverso una migliore organizzazione della fruizione;
 - mantenere e migliorare le condizioni che garantiscano la diversità biologica;
 - riqualificare e restaurare eventuali situazioni di degrado;
 - definire i modelli di intervento e di utilizzo dei boschi capaci di conservare e promuovere un loro uso sostenibile;
 - tendere a creare condizioni di equilibrio tra le specie faunistiche presenti e tra queste ed i sistemi vegetazionali della Riserva;
 - promuovere interventi volti alla conservazione della fauna selvatica, con particolare attenzione per le specie di importanza primaria e per i loro habitat;
 - monitorare la presenza di specie faunistiche invasive e dannose per l'equilibrio ecosistemico della Riserva;
 - conservare e riqualificare gli ecosistemi presenti nella Riserva.
- b) Garantire la continuità tra i sistemi naturali interni ed esterni alla Riserva, ossia:
 - favorire tutti gli interventi capaci di permettere le interrelazioni funzionali tra i sistemi naturali (animali e vegetali) presenti;
 - promuovere iniziative in grado di realizzare corridoi ecologici all'interno ed all'esterno della Riserva per espandere l'efficienza ecologica delle specie naturali;
 - creare le condizioni per eliminare i fattori di alterazione ambientale o di rischio posti al di fuori dei confini della Riserva, favorendo l'integrazione gestionale tra le aree interne e quelle esterne immediatamente limitrofe.
- c) Mantenere e rivitalizzare gli insediamenti produttivi agro-zootecnici immediatamente limitrofi, favorendo l'auto-sviluppo eco-sostenibile del territorio e dei sistemi sociali esistenti, ossia:
 - promuovere le attività produttive tradizionali presenti per favorire la loro qualificazione in funzione del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità insediate;
 - incentivare le azioni antropiche che possano essere fattore di mantenimento e di potenziamento delle biodiversità;
 - favorire il mantenimento, la riscoperta e la valorizzazione delle culture, delle tradizioni consolidate nel tempo nell'area della Riserva.
 - sostenere quelle iniziative produttive ecocompatibili, promosse a livello locale da forze imprenditoriali, che abbiano come progetto quello di divenire nel tempo autosufficienti.
 - promuovere le iniziative di divulgazione naturalistica, di educazione ambientale e di conoscenza del territorio nei suoi aspetti ambientali e storico-culturali, anche tra le fasce di popolazione più estreme (bambini e anziani);
 - divulgare la conoscenza ambientale e l'uso sostenibile delle risorse naturali tra le popolazioni locali;

(Documento aggiornato a seguito delle osservazioni di Enti competenti e associazioni del territorio nell'ambito della VAS)

- realizzare strutture ed iniziative capaci di favorire la fruizione turistico-ambientale della Riserva a tutte le fasce sociali della popolazione, ivi comprese le categorie dei soggetti meno abili fisicamente, anziani e bambini;
 - sostenere le forme collettive di visita e di fruizione della Riserva che utilizzino mezzi veicolari poco inquinanti e tali da arrecare poco disturbo alle specie naturali presenti.
- d) Mantenere e promuovere i valori e gli elementi culturali, storici, etnografici e sociali tipici dell'area della Riserva, ossia:
- tutelare il paesaggio, nonché il patrimonio storico-architettonico e di cultura materiale;
 - tutelare e valorizzare il patrimonio di beni mobili che abbiano un valore storico, culturale e testimoniale.
- e) Favorire una fruizione appropriata della Riserva, ossia:
- privilegiare e sviluppare il sistema di trasporto collettivo, con particolare attenzione alle reti a basso impatto sul territorio;
 - ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale e peculiare del territorio, riconoscendo e valorizzando il ruolo documentario da essi svolto al fine di ricostruire, conoscere e comprendere la storia locale;
 - rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi e delle attrezzature;
 - valutare l'intero sistema della mobilità alla luce delle finalità ed in coerenza con la zonizzazione della Riserva;

Art. 2 - Efficacia e attuazione del Piano

Il Piano viene aggiornato con scadenza decennale.

Con delibera del Consiglio Direttivo, il Piano può essere sottoposto a revisione anche prima della sua naturale scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche di alcune parti del Piano anche a più breve scadenza.

Il Piano si attua attraverso questo documento di norme e attraverso una serie di sottopiani, progetti speciali, azioni e interventi prioritari individuati nei successivi art. 57, 58 e 59 delle presenti norme.

Questi sottopiani, progetti e interventi sono attuativi del Piano che li promuove e hanno durata limitata alla sua scadenza.

I progetti che non hanno carattere di scientificità o che non sono necessari per il mantenimento degli equilibri del livello di naturalità degli ecosistemi e per la tutela della biodiversità non possono incidere sulle zone di riserva integrale (zone A), né su alcune zone di riserva naturale orientata speciale (zona B1), né su elementi sistemici o su componenti ambientali di particolare valore naturalistico.

In conformità al comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91, il Piano ha valenza paesistica, così come definita ai sensi e per gli effetti della L. 431/85.

Il Piano sostituisce automaticamente le prescrizioni e i vincoli del PUTT/Pa e del PPTR, quando approvato, e le sue prescrizioni sono altresì prevalenti rispetto a qualunque altra norma di Piano di settore vigente, regionale, provinciale e comunale.

La pubblicazione dell'approvazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia comporta l'automatica variazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Martina Franca, in relazione alle prescrizioni e ai vincoli.

Il Comuni di Martina Franca ha l'obbligo di adeguare il proprio Piano Regolatore Generale alle previsioni del Piano, entro un anno dalla pubblicazione della sua approvazione.

Potranno comunque applicarsi le norme dei P.R.G. non incompatibili con le Norme contenute in questo documento.

Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli indirizzi del Piano, si applicano le previsioni urbanistiche del PRG se nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nel Piano della Riserva.

Gli interventi e le opere previste dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell'adeguamento del P.R.G. di Martina Franca a questo strumento.

Il Piano ha anche valenza di piano faunistico e come tale sovrintende ogni eventuale pianificazione vigente nel settore.

Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano

Fanno parte integrante del Piano per la Riserva i seguenti elaborati:

Elab. 1 - RELAZIONE GENERALE:

PREMESSE

L'ambito territoriale di riferimento e qualche nota storica, Il quadro normativo di riferimento, La pianificazione territoriale sovraordinata, Finalità della Riserva e obiettivi del Piano, Criteri metodologici per l'elaborazione del Piano.

DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Ambiente fisico (Idrogeomorfologia, Pedologia, Carsismo, Climatologia)

Ambiente biologico (Flora e vegetazione, Fauna, Funghi)

Ambiente antropico (L'accessibilità territoriale, La viabilità e le infrastrutture di servizio, Paesaggio, Storia e beni culturali, Valori archeologici, Le attività forestali, zootecniche e agricole).

DEFINIZIONE DEL QUADRO INTERPRETATIVO

Habitat naturali di interesse comunitario, Influenze climatiche sui boschi, Unità di paesaggio, Criteri di valutazione valori ambientali, Pressioni e minacce, Schede di determinazione valori ambientali, Interferenze sistema fisico, biologico ed antropico e fattori di rischio, Sintesi interpretativa.

LE DETERMINAZIONI DEL PIANO

Concertazione delle scelte e cooperazione, Aree contigue, Struttura normativa di attuazione, Zonizzazione, Elaborati grafici del Piano.

IL PROCESSO ATTUATIVO DEL PIANO

Gli sviluppi attuativi, I Sistema Informativo Territoriale, Sottopiani e progetti speciali, Quadro delle risorse finanziarie.

Elab. 2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-Disposizioni generali

-Zonizzazione

-Direttive e prescrizioni generali per singole componenti

-Indirizzi di gestione e progetti della Riserva

-Norme finali

Elab. 3 - PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE

Elab. 4 - REGOLAMENTO DELLA RISERVA

Elaborati cartografici:

Fase 1 - Quadro conoscitivo

Tav. 1 Carta di inquadramento territoriale e dei vincoli ambientali

Tav. 2 Carta dell'assetto fondiario

Tav. 3 Carta della viabilità e delle infrastrutture

Tav. 4 Carta dell'uso del suolo

Tav. 5 Carta idrogeomorfologica

Tav. 6 Carta pedologica

Tav. 7 Carta delle tipologie forestali

Tav. 8 Carta delle componenti floristiche e faunistiche

Tav. 9 Carta delle componenti storico-architettonico-paesaggistiche

Fase 2 - Quadro interpretativo

- Tav. 10 Carta degli Habitat
- Tav. 11 Carta delle Unità di Paesaggio
- Tav. 12 Carta dei Valori Ambientali per componente
- Tav. 13 Carta delle pressioni e minacce prevalenti
- Tav. 14 Carta delle interferenze e dei fattori di rischio

Fase 3 - Quadro propositivo

- Tav. 15 Carta della zonizzazione e delle aree contigue
- Tav. 16 Carta della zonizzazione e delle aree contigue su maglia catastale
- Tav. 17 Carta de progetti e degli interventi prioritari

Allegato "A" alla Relazione Generale

- Schede delle principali specie forestali e della flora e della fauna di interesse conservazionistico.

Allegato "B" alla Relazione Generale

- Schede Alberi monumentali

Allegato "C" alla Relazione Generale

- Documentazione Fotografica Beni architettonici

Allegato alle Norme di Attuazione

- Disciplinare delle attività forestali

Art. 4 - Ricerca scientifica, attività di studio e monitoraggio

1. L'Ente Riserva definisce ed orienta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la conoscenza e la gestione del territorio, dei suoi caratteri ambientali, storici e culturali; in questo ambito rientrano anche le attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.

L'Ente Riserva programma, promuove e disciplina le attività di monitoraggio, ricerca e sperimentazione secondo schemi di priorità che rientrano nei principi generali e nelle finalità istitutive dell'area protetta, di cui all'art. 1 della L. 394/1991, oltreché negli obbiettivi di gestione di cui alle presenti norme.

L'Ente di gestione in particolare:

- a) provvede al completamento, al perfezionamento e all'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano;
- b) provvede alla raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle sue azioni svolte e di quelle di altri Enti coinvolti nella gestione della Riserva.

Art. 5 - Contenuto delle norme di attuazione

1. Le presenti norme di attuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 394 del 6.12.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 20, comma 2, della L.r. n. 19, contengono gli obiettivi del Piano, le norme di zonizzazione, le direttive e le prescrizioni per singole componenti, gli indirizzi di gestione, i sottopiani e i progetti speciali, i vincoli, le norme di salvaguardia e transitorie.
2. Le norme prevedono, inoltre, indicazioni per la promozione economica e sociale del territorio dell'area protetta in rapporto alla città di Martina Franca e al territorio regionale.

TITOLO II

ZONIZZAZIONE

Art. 6 - Classificazione del territorio

1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 394/91.

La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni:

- A - *Zona di riserva a protezione integrale;*
- B - *Zona di riserva generale orientata, articolata in:*
 - B1 -*Zona di riserva generale orientata speciale;*
 - B2 -*Zona di riserva generale orientata, aree pubbliche;*
 - B3 -*Zona di riserva generale orientata, aree private;*
- C - *Zona di protezione;*
- D - *Zone di promozione economica e sociale;*
 - D1 -*Aree di promozione economico-sociale (aree comunali)*
 - D2 -*Aree di promozione economico-sociale (aree militari)*

2. La suddivisione in zone è rappresentata nelle Tav. di Piano n° 15 "*Carta della zonizzazione e delle aree contigue*" (1:10.000) e Tav. di Piano n. 16 "*Carta della zonizzazione su maglia catastale* (1:10.000)";
3. In sede di adeguamento del proprio strumento di pianificazione urbanistica generale al Piano, il Comune può introdurre precisazioni che dovranno essere definite in accordo tra Comune ed Ente Riserva.
4. La cartografia di supporto del Piano è derivata dal SIT Puglia e rappresenta il riferimento su cui la zonizzazione di Piano è stata prevista. Nel caso dovessero emergere sia una incertezza o una divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante o aree boscate), elementi orografici (salti di quota, incisioni vallive, etc.) o manufatti (sentieri, strade, etc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi. In tali casi sono da considerarsi interni al perimetro del Parco i beni di interesse storico, ambientale, naturalistico.

CAPO I

Zona A - Riserva a protezione Integrale

Art. 7 – Definizione

1. La zona A di riserva a protezione integrale si identifica con ecosistemi o ecotoni (o loro parti) di eccezionale interesse naturalistico e paesaggistico e basso livello di antropizzazione.
2. E' un'area che necessita di massima protezione in quanto comprende aree di spiccato valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui prevale l'esigenza di conservare in maniera integrale gli ambienti naturali e la loro biodiversità.
3. E' stata classificata come zona A un geosito localizzato nella seconda porzione del fondovalle della gravina delle Pianelle, area pubblica, ove è presente una Lecceta sul piano dominante e un Carpino nella parte sottoposta, con presenza di pareti rocciose e particolare presenza di specie floristiche e faunistiche.
4. Nella zona A:
 - a) è vietata qualunque manomissione del suolo, tranne interventi di messa in sicurezza idrogeologica, costruzione di qualunque manufatto e l'installazione di qualunque apparato elettronico o elettrotecnico;
 - b) è vietato qualunque intervento selvicolturale;è vietata la raccolta e il prelievo di flora, funghi e fauna, di effettuare rastrellamento del terreno, estirpamento di essenze forestali, foglie, frutti e bacche e di qualunque altro elemento non vegetale;
- d) è vietato l'accesso alla zona tranne che sul percorso viario esistente di fondovalle, senza l'ausilio di mezzi motorizzati.

5. Su tale zona l'Ufficio Parchi della Regione Puglia esercita un controllo diretto e l'Ente Riserva ha l'obbligo di trasmettere ogni informazione e ogni documento utile per consentire alla Regione di esercitare tale ruolo.

Art. 8 - Obiettivi di gestione delle zone A

1. Nella zona A l'azione di tutela è volta a conservare l'ambiente nella sua integrità, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza, mirando a un'evoluzione naturale della zona.
2. Nella zona A sono consentite e promosse solo attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio e limitando tutti gli altri interventi antropici.
3. L'esecuzione di interventi forestali, di carattere straordinario, possono essere effettuati dall'Ente Riserva solo dopo aver redatto specifico studio da sottoporre all'approvazione regionale, da cui si evincano le motivazioni dell'intervento.

Art. 9 - Interventi forestali nella zona A

1. Nella zona A è interdetto qualsiasi tipo di intervento di tipo antropico in quanto le formazioni forestali sono lasciate alla libera e spontanea evoluzione verso lo stadio climacico stabile. Sono consentiti esclusivamente interventi a carattere straordinario per manifesti casi di emergenza come nel caso di incendi o attacchi fitopatologici, che mettono a rischio l'esistenza delle stesse formazioni forestali.
2. Sono altresì ammessi interventi per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio dello stato di salute delle comunità, sempre e comunque preceduti da apposito studio qualificato che ne giustifichi l'esecuzione.
3. Tutti gli interventi sulle formazioni forestali sono sottoposti a preventivo nulla osta da parte dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia che la rilascia nei tempi fissati per legge.
4. Le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse.

Art. 10 - Interventi ambientali nella zona A

1. Non è consentita la modificazione del regime naturale di scorrimento delle acque superficiali e la salvaguardia del sistema idrografico, superficiale e profondo, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela di questo Piano.
2. Non è consentito alcun utilizzo delle risorse idriche presenti ed è vietato qualunque intervento di bonifica e interrimento di stagni, anche temporanei.
3. Non è consentita la modificazione dell'assetto del suolo esistente e l'asportazione di terreno vegetale o materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura, tranne per interventi di messa in sicurezza idrogeologica, opportunamente valutati da specifico studio geologico o geotecnico.

Art. 11 - Infrastrutture per la mobilità nella zona A

1. Nella zona A è vietata l'apertura di nuove strade, piste e sentieri e la modifica planoaltimetrica e dimensionale di quelle esistenti.
2. Sulle strade impermeabilizzate esistenti (asfaltate) alla data di adozione del Piano è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria, nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche, rimuovendo materiali incompatibili, come asfalto e cemento, già sfaldati o dissestati e introducendo pezzature di pietra calcarea compattata per colmare eventuali buche, in ogni caso producendo una adeguata documentazione in merito alle motivazioni che inducono all'esigenza di effettuare i lavori. E' vietato eseguire lavori di rimozione del manto di asfalto stradale con mezzi meccanici al fine di evitare interferenze pericolose e dannose per il sito.

Art. 12 - Transito e fruizione nella zona A

1. E' ammesso il transito a piedi, in bicicletta o a cavallo unicamente nel percorso viario esistente di fondovalle, con eventuale limitazione totale o parziale della zona e della frequenza, prescritta dell'Ente Riserva in caso sia necessario non arrecare disturbo alla fauna, fatta salva la facoltà dell'Ente Riserva di precluderne completamente l'accesso in tutta l'area, per scopi di ricerca scientifica.
2. Dovranno essere interdetti alla libera fruizione, in ogni caso, tutti i sentieri esistenti in zona A (zona integrale) che raggiungono il percorso di fondovalle.
3. Il transito motorizzato è consentito unicamente per motivi di sicurezza (pronto soccorso per incidenti o incendio) o per lavori di manutenzione, sulla strada di fondovalle.
4. L'Ente Riserva provvederà a inserire in tale zona segnaletica in legno o pietra a scopi didattico-scientifici e consentire l'esercizio di attività didattico-scientifiche e di osservazione e conoscenza solo sul percorso di fondovalle.
5. E' vietato raccogliere ogni tipo di essenza floristica, frutti selvatici e funghi, tuberi e radici di ogni genere, tranne per scopi scientifici e di ricerca regolarmente autorizzati dalla Riserva, danneggiare gli alberi e disturbare la fauna presente.

CAPO II

Zona "B" - Riserva Generale Orientata

Art. 13 – Definizione

1. Le zone B di "*Riserva Generale Orientata*" si identificano con aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, ricche di habitat naturali e seminaturali e ospitanti specie rare, protette e/o incluse nelle liste rosse regionali e nazionali, nonché di interesse scientifico, che assumono al contempo un'importante funzione di cuscinetto e connessione tra le aree di più elevato valore.
2. Nel Piano della Riserva le zone B sono state suddivise in tre sottozone:
 - a. sottozona B1 -zona di riserva generale orientata di tipo speciale;
 - b. sottozona B2 -zona di riserva generale orientata -aree pubbliche
 - c. sottozona B3 -zona di riserva generale orientata -aree private

Comprendono la quasi totalità della superficie della Riserva ovvero la totalità degli ambiti forestali di alto pregio e significato ambientale sia per biodiversità, presenza di formazioni e specie ad alto valore fitogeografico che ecologico e naturalistico.

Art. 14 - Sottozona "B1"- Definizione

1. La sottozona B1 è un'area di riserva generale orientata a protezione speciale che comprende aree di notevole valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui potrebbe essere necessario orientare scientificamente l'evoluzione e intervenire per tutelare o riqualificare ambienti naturali nella salvaguardia della biodiversità.
2. E' una sottozona della Riserva che si caratterizza con un notevole valore ambientale e che comprende tutta la gravina delle Pianelle e tutta la parte più a nord del Fragneto. E' una zona completamente pubblica che comprende al suo interno anche l'unica porzione di Zona A di Riserva a protezione Integrale (comma 3 art. 7 delle N.d.A.) e che pertanto svolge anche un ruolo di cuscinetto tra la zona A e altre zone B (sottozone B2 e B3) di caratteristiche diverse.
3. Pur trattandosi, in generale, di zona B, assume valenza di zona B speciale denominata sottozona B1, con specifica normazione in quanto contiene valori ambientali particolari e avvolge totalmente la zona A (Riserva a protezione Integrale).

Art. 15 - Obiettivi di gestione della sottozona B1

1. Nella sottozona B1 (speciale) di *Riserva Generale Orientata Speciale*, completamente pubblica, l'azione di tutela, pur orientata a preservare l'ambiente nella sua integrità, tanto nell'individualità dei

popolamenti biologici che nella loro interdipendenza, consente azioni mirate di controllo dell'evoluzione e possibili interventi.

2. Nella sottozona B1 su iniziativa dell'Ente Riserva e per finalità di studio possono essere individuate ulteriori sottozone da sottoporre a regime di governo temporaneo per interventi selvicolturali strettamente necessari a garantire la persistenza, la riqualificazione e l'evoluzione naturale delle biocenosi e limitando tutti gli altri interventi antropici.
3. Nella sottozona B1 sono favorite le attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio anche se richiedano interventi attivi che possano influire in modo diretto su flora, fauna e habitat (raccolta di specie protette, quadrati permanenti, ecc.), purchè sempre effettuale solo da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente di gestione.
4. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Riserva può inibire, anche temporaneamente e/o stagionalmente, le attività antropiche ordinariamente compatibili, sottraendo particolari aree a ogni forma di utilizzazione, in particolare riferimento alla zona che circonda la zona A di Riserva a protezione integrale, di cui all'art. 7 comma 3.
5. Nella sottozona B1, per le finalità speciali di tutela e di salvaguardia, non è ammessa in nessun caso l'attività di pascolo o di ripopolamento di specie animali.

Art. 16 - Interventi forestali nella sottozona B1

1. Gli interventi sulle formazioni forestali nella sottozona B1 sono orientati a preservare ovvero a ricostruire le nicchie ecologiche necessarie alla vita di tutti i componenti delle biocenosi originarie, favorendo una naturale evoluzione verso lo stadio climax.
2. Sono consentiti interventi volti a favorire le dinamiche naturali verso sistemi forestali complessi, diversificati e stabili, o in generale tagli boschivi (di tipo puntuale, cauti e capillari) per finalità fitosanitarie, per la prevenzione degli incendi boschivi, gli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica, compatibili con le finalità dell'area protetta, per salvaguardare la percorribilità delle strade carrabili e dei sentieri, ovvero per scopi di ricerca scientifica, sempre e comunque programmati dall'Ente Riserva mediante studi specifici sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza, approvati direttamente dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia.
3. Eventuali interventi di cui al comma 2 devono essere eseguiti da personale qualificato e certificato e terminati entro la fine di febbraio per non disturbare la nidificazione dell'avifauna.
4. Eventuali piani di assestamento e di gestione devono essere tutti orientati a favorire l'evoluzione naturale delle formazioni forestali.
5. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Riserva può inibire completamente gli interventi forestali su porzioni specificatamente preidentificate, sottraendole, così, ad ogni forma di utilizzazione e in tali casi le piste forestali, che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi, possono essere modificate o dismesse.

Art. 17 - Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona B1

1. Non è consentita la modificazione del regime naturale di scorrimento delle acque superficiali e la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e profondo costituisce obiettivo fondamentale dell'azione del Piano.
2. Non è consentito alcun utilizzo delle risorse idriche presenti ed è vietato qualunque intervento di bonifica ed interrimento di stagni, anche temporanei.
3. Non è consentita l'asportazione di terreno vegetale o di materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura o il posizionamento di materiali di riporto di qualunque genere proveniente dall'esterno dell'area della Riserva, tranne per interventi di messa in sicurezza idrogeologica, opportunamente valutati da specifico studio geologico o geotecnico e per la manutenzione delle strade esistenti.
4. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; sono consentite soltanto, attraverso progetti specifici redatti dall'Ente Riserva, opere di sostegno e contenimento di ridotto impatto ambientale e con materiali compatibili con il contesto e interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

5. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. In casi eccezionali, qualora dagli studi di dettaglio emergano condizioni di instabilità importanti che determinano scenari di rischio potenziale particolare, tali da rendere inefficaci le succitate opere di ingegneria naturalistica, potranno essere adottate azioni che prevedano l'utilizzo di tecniche di consolidamento convenzionali, previa analisi di impatto ambientale delle stesse, da sottoporre alla Regione Puglia.
6. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire qualunque opera di trasformazione del territorio. Sul patrimonio architettonico edilizio esistente è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 3 Del DPR 380/01. In ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi esterni estranei alle tradizioni storiche locali.

Art. 18 - Infrastrutture per la mobilità nella sottozona B1

1. Nella sottozona B1 è vietata l'apertura di nuove strade, e di nuovi sentieri di qualunque genere.
2. Sulle strade carrabili esistenti alla data di adozione del Piano è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria e nel caso delle strade asfaltate esistenti, non è consentito rinnovare lo strato di asfalto deteriorato con altro nuovo, bensì utilizzare breccione di pietra calcarea compattata. Ciò al fine di eliminarne progressivamente la presenza senza impatti significativi sull'ambiente circostante che invece si determinerebbero effettuando importanti lavori di rimozione programmata.
3. Sui sentieri esistenti alla data di adozione del Piano è consentito solo svolgere lavori di pulizia e di rimozione della flora infestante, senza alterazione delle dimensioni in larghezza, senza l'ausilio di diserbanti.

Art. 19 - Transito e fruizione nella sottozona B1

1. E' ammesso praticare il transito a piedi, in bicicletta o a cavallo unicamente sui sentieri già battuti e segnalati, con eventuale possibilità di limitazione della frequenza, prescritta dall'Ente Riserva, al fine di evitare danneggiamenti alla flora e disturbo alla fauna, in alcuni periodi dell'anno, fatta salva la facoltà dell'Ente Riserva anche di precluderne completamente l'accesso, in tutta o in una parte dell'area, per scopi di ricerca scientifica e conservazione della fauna e/o della flora.
2. Il transito motorizzato è consentito unicamente ai mezzi dell'Ente Riserva e delle Forze dell'Ordine per motivi di servizio e di sicurezza (pronto soccorso per incidenti o incendio) o occasionalmente mezzi di ditte autorizzate dall'Ente Riserva per lavori di manutenzione o ad autovetture di soggetti diversi autorizzati temporaneamente per organizzare eventi turistici o per particolari esigenze di supporto ad attività didattico-scientifiche. In ogni caso gli autoveicoli hanno l'obbligo di transitare e parcheggiare unicamente sulla sede carrabile.
3. E' consentito utilizzare attrezzature temporanee (gazebo, panche, tavoli) sulle sedi viarie esistenti o su eventuali spazi indicati, previa specifica autorizzazione dell'Ente Riserva al fine di svolgere eventi turistici e didattico-scientifici.
4. E' vietata ogni forma di bivacco nelle zone fuori dalle strade, dalle piste forestali e dai sentieri.
5. E' consentito inserire in tale zona segnaletica in legno o pietra a scopi didattico-scientifici in prossimità della viabilità e dei sentieri ed utilizzare sulla strada carrabile e sulle piste forestali attrezzature temporanee (gazebo, panche, tavoli), regolarmente autorizzate dall'Ente Riserva per attività didattico-scientifica di osservazione e conoscenza.
6. La torretta in acciaio esistente, ricadente in zona B1, potrà essere utilizzata per avvistamento incendi e per l'installazione di apparati elettronici di rilevamento e monitoraggio (meteo, antincendio, segnale gsm) e a scopi didattici per osservare il Paesaggio della Riserva e praticare attività di birdwatching, solo con specifica autorizzazione della Riserva che potrà regolamentarne il flusso e le modalità di utilizzo.
7. E' vietato raccogliere ogni tipo di essenza floristica raccogliere funghi, frutti selvatici, tuberi e radici di ogni genere, tranne per scopi scientifici e di ricerca regolarmente autorizzati dalla Riserva, danneggiare la flora in generale e arrecare disturbo alla fauna presente.

Art. 20 - Sottozona "B2" - Definizione

1. La sottozona B2 si identifica come area qualificata da elementi di importanza per la conservazione, ricche di habitat naturali e seminaturali e ospitanti specie rare, protette e/o incluse nelle liste rosse regionali e nazionali, nonché di interesse scientifico, che assumono al contempo un'importante funzione di cuscinetto e connessione tra le aree di più elevato valore.
2. La sottozona B2 di riserva generale orientata comprende tutte le aree di proprietà pubblica, escluse quelle già incluse nella sottozona B1 (art. 14 delle N.T.A.) e A (art. 7 delle N.T.A.), che possiedono caratteristiche ambientali e di uso del suolo diverse da quelle di proprietà privata e che contengono attività antropiche di limitata intensità e comunque compatibili con le esigenze di conservazione, tranne le parti utilizzate a scopi militari di cui, per il momento, non se ne può valutare l'incidenza in quanto sono segretate le attività esercitate.

Art. 21 - Obiettivi di gestione della sottozona "B2"

1. La sottozona di riserva generale orientata B2 è destinata alla protezione e alla conservazione degli equilibri ecologici di un sistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico.
2. La sottozona B2 individua quelle parti i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o di pregressi usi silvopastorali, ormai cessati da decenni.
3. L'esercizio delle attività dovrà essere sempre improntato alla ricerca di un equilibrio ecoantropico tra esigenze di conservazione, difesa idrogeologica e fruizione.
4. Nella sottozona B2 sono favorite le attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio anche se richiedano interventi attivi che possano influire in modo diretto su flora, fauna e habitat (raccolta di specie protette, quadrati permanenti, ecc.), purchè sempre effettuale solo da parte di soggetti qualificati e autorizzati dall'Ente di gestione.
5. Nella sottozona B2 per le finalità speciali di tutela e di salvaguardia non è ammessa, in nessun caso, l'attività di pascolo, tranne se rientrante in programmi scientifici sperimentali di gestione del bosco opportunamente documentati.

Art. 22 - Interventi forestali nella sottozona "B2"

1. La sottozona B2 è destinata alla protezione e sviluppo degli equilibri ecologici. Le zone B2 si collocano in quelle parti della Riserva i cui assetti ecologici e naturalistici risentono degli effetti delle attività silvo-pastorali praticate in passato in forma intensiva.
2. Sono ammessi l'esercizio delle attività forestali secondo i dettami della selvicoltura sistemica e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, come disciplinato nel disciplinare delle attività forestali (Allegato A).
3. Al fine di proteggere la presenza della fauna selvatica nell'esecuzione di qualsiasi intervento di taglio l'Ente Riserva adotterà i seguenti accorgimenti:
 - a) lasciare le piante di grandi dimensioni, anche se isolate, o dal portamento irregolare, o anche in parte deperenti o secche o ancora in piedi o cadute;
 - b) favorire ove possibile una struttura stratificata;
 - c) favorire la presenza di un sottobosco differenziato con piante dai frutti eduli;
 - d) favorire una mescolanza di specie;
 - e) non far coincidere l'epoca di taglio con il periodo di nidificazione dell'avifauna terminando in ogni caso i lavori selvicolturali entro la fine di febbraio.
4. Nel breve periodo si dovranno preferire interventi che favoriscono un aumento della biodiversità e un miglioramento complessivo del sistema bosco, sotto l'aspetto bio-ecologico e colturale, attraverso la costituzione di soprassuoli riferibili al ceduo composto o a fustaie a rinnovazione naturale.
5. Tutti gli interventi forestali previsti devono essere sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza ambientale e autorizzati dagli enti competenti.
6. Durante le cure colturali, al fine di ridurre gli impatti ambientali, è vietato percorrere ripetutamente la superficie con mezzi motorizzati utilizzando esclusivamente le piste forestali o le vie di esbosco e la sentieristica presente.

7. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Gestore può bloccare, su determinate aree, qualunque attività forestale anche quella prevista al comma 2 di questo articolo.

Art. 23 - Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona "B2"

1. Non è consentita la modificazione del regime naturale di scorrimento delle acque superficiali e la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e profondo costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Riserva.
2. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; sono consentite soltanto, attraverso progetti specifici supportati da studio geologico e geotecnico redatti dall'Ente Riserva, opere di sostegno e contenimento di ridotto impatto ambientale e con materiali compatibili con il contesto e interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico.
3. Non è consentito alcun utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde presenti ed è vietato qualunque intervento di bonifica ed interrimento di stagni, anche temporanei.
4. Non è consentita l'asportazione di terreno vegetale o di materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura o il posizionamento di materiali di riporto di qualunque genere proveniente dall'esterno della Riserva, tranne per interventi di messa in sicurezza idrogeologica di cui al comma 2 e per la manutenzione delle strade.
5. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. In casi eccezionali, qualora dagli studi di dettaglio emergano condizioni di instabilità importanti che determinano scenari di rischio potenziale particolare, tali da rendere inefficaci le succitate opere di ingegneria naturalistica, potranno essere adottate azioni che prevedano l'utilizzo di tecniche di consolidamento convenzionali, previa analisi di valutazione di incidenza ambientale delle stesse.
6. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire qualunque opera di trasformazione del territorio.
7. Sul patrimonio architettonico e ambientale esistente è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 3 Del DPR 380/01. In ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi esterni estranei alle tradizioni storiche locali.
8. Nelle aree immediatamente adiacenti ai beni architettonici, coincidenti con quelle che erano gli spazi pertinenziali originari, è ammessa la rimozione di piante infestanti, cespugli, arbusti ed eventualmente anche alberature infestanti che dovessero comprometterne la tenuta statica degli immobili, al fine di incentivarne il riuso a fini sociali, la fruibilità e la visibilità all'interno del contesto ambientale in cui sono situati.

Tuttavia tutti gli interventi su questi beni architettonici dovranno essere documentati e autorizzati previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

Art. 24 - Infrastrutture per la mobilità nella sottozona "B2"

1. Nelle sottozone B2 della Riserva è vietata l'apertura di nuove strade carrabili.
2. Possono essere realizzate solo nuove piste forestali nell'ambito di zone scarsamente servite o non servite e con l'esclusiva finalità di garantire accessibilità per attività selvi-colturali e per sicurezza antincendio. Al fine di ottimizzare i percorsi le nuove piste forestali potranno essere realizzate solo dopo aver approvato un piano generale di difesa dagli incendi (art. 58 comma 2 N.T.A.). In ogni caso la realizzazione di nuove piste in terra battuta dovrà sempre avvenire contenendo al massimo le dimensioni in larghezza e scegliendo traiettorie che seguino le curve di livello e non intercettino alberature importanti. Le eventuali nuove piste forestali non dovranno alterare il percorso naturale delle acque o comunque dovranno apportare minime modificazioni all'assetto del suolo. In particolare è ammessa la realizzazione e l'adeguamento delle piste forestali sterrate di accesso alle superfici boscate, con una larghezza massima della carreggiata pari a m 2,20.

La L.R. n.21/2003 disciplina gli interventi sulla viabilità forestale.

In ogni caso le opere di contenimento e di regimazione delle acque dovranno essere risolte con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Sulle strade carrabili esistenti alla data di adozione del Piano, è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria e nel caso delle strade asfaltate esistenti, non è consentito rinnovare lo strato di asfalto deteriorato con altro nuovo, bensì è prescritto l'utilizzo di breccione di pietra calcarea compattato per il riempimento delle buche. Ciò al fine di eliminare progressivamente il manto di copertura in asfalto senza lavori di significativo impatto ambientale.
4. Sui sentieri esistenti è consentito solo fare lavori di pulizia e di rimozione della flora infestante, senza alterazione delle dimensioni originarie in larghezza.
5. E' consentito all'Ente Riserva realizzare nuovi sentieri, senza alterare la morfologia del suolo e senza sacrificare emergenze floristiche particolari, solo dopo aver predisposto un progetto specifico e una valutazione di incidenza ambientale sottoposta agli organi competenti.

Art. 25 - Transito e fruizione nella sottozona "B2"

1. E' ammesso praticare il transito a piedi, in bicicletta o a cavallo (nelle modalità consentite dal regolamento) unicamente sulle strade esistenti o su sentieri già battuti e segnalati, con eventuale possibilità di limitazione della frequenza in alcune zone, prescritta dall'Ente Riserva, al fine di evitare danneggiamenti alla flora e disturbo alla fauna in alcuni periodi dell'anno, fatta salva comunque la facoltà dell'Ente Riserva anche di precludere completamente l'accesso in alcune parti della zona, per scopi di ricerca scientifica e conservazione della fauna e/o della flora.
2. Il transito motorizzato è consentito unicamente ai mezzi dell'Ente Riserva, delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate (Aeronautica) per motivi di servizio o di sicurezza (pronto soccorso per incidenti o incendio) o a ditte autorizzate dall'Ente Riserva per lavori di manutenzione o a soggetti diversi autorizzati occasionalmente e temporaneamente per particolari esigenze di visita o per eccezionali eventi didattico-scientifici, con l'obbligo di transito a velocità ridotta e di parcheggio unicamente sulla sede carrabile.
3. E' consentito utilizzare attrezzature temporanee (gazebi, panche, tavoli) sulle sedi viarie esistenti o su aree specificatamente indicate, previa specifica autorizzazione dell'Ente Riserva, al fine di svolgere eventi turistici e didattico-scientifici.
4. E' vietata ogni forma di bivacco nelle zone fuori dalle strade, dalle piste forestali e dai sentieri.
5. L'Ente Riserva, per motivi di sicurezza, dovrà interdire la visita e la fruizione in prossimità di grotte, gravi, inghiottitoi, pozzi (vedasi Tav. n° 5 -Carta Idrogeomorfologica) sino alla messa in completa sicurezza (recinzione e segnaletica) delle zone per una sicura e libera fruizione. La visita e l'esplorazione delle emergenze carsiche potranno essere autorizzate dall'Ente Riserva solo ed esclusivamente a scopi culturali e scientifici a soggetti qualificati in ambito speleologico e scientifico.
6. L'Ente Riserva dovrà integrare in tale zona la segnaletica informativa in legno o pietra a scopi didattico-scientifici, in prossimità della viabilità e dei sentieri.
7. L'Ente Riserva potrà autorizzare l'utilizzo di attrezzature temporanee (gazebi, panche, e tavoli) sulla strada carrabile e sulle piste forestali per attività didattica-scientifica di osservazione e di conoscenza.
8. Le torrette in acciaio esistenti per avvistamento incendi, potranno essere utilizzate anche per ospitare apparecchiature elettroniche di rilevamento (meteo, rilevatori fumo, videosorveglianza, ripetitori segnale gsm) e a scopi turistici per osservare il Paesaggio della Riserva, attività di birdwatching solo previa autorizzazione della Riserva che potrà regolamentarne il flusso e le modalità di utilizzo.
9. E' consentita la raccolta di funghi, erbe selvatiche, aromatiche, frutti e bacche commestibili in maniera regolamentata (Regolamento della Riserva) senza danneggiare il sottobosco, gli alberi e la vegetazione in generale e senza disturbare la fauna presente.
10. E' vietato raccogliere tuberi e radici di ogni genere.

Art. 26 - Sottozona "B3" - Definizione

1. La sottozona B3 di riserva generale orientata contraddistingue aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, ricche di habitat naturali e seminaturali e ospitanti specie rare,

protette e/o incluse nelle liste rosse regionali e nazionali, nonché di interesse scientifico, nonostante interessata da una importante azione antropica ancora esercitata.

2. La sottozona B3 comprende tutte le aree private con caratteristiche ambientali, dinamiche forestali e uso del suolo totalmente diverse da quelle di proprietà pubblica, caratterizzate ancora da attività antropiche silvo-pastorali di importante intensità in parte compatibili con le esigenze di conservazione.

Art. 27 - Obiettivi di gestione della sottozona "B3"

1. La gestione di queste zone è specificamente orientata al mantenimento delle attività silvo-pastorali e della raccolta dei prodotti naturali, secondo gli usi tradizionali. L'azione di tutela è complessivamente volta a conservare i caratteri del complesso di sistemi ecologico-paesistici, attraverso la conservazione degli ambienti naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive interessate da attività tradizionali.
2. L'esercizio delle attività dovrà essere improntato alla ricerca di un equilibrio ecoantropico tra esigenze di conservazione e difesa idrogeologica ed esigenze produttive.
3. Nella sottozona B3 gli interventi di gestione delle risorse si svolgono per iniziativa dei privati ma sotto il controllo dell'Ente Riserva.
4. Le attività di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, qualora richiedano interventi attivi che possano influire in modo diretto su flora, fauna e habitat (raccolta di specie protette, quadrati permanenti, ecc.), possono essere svolte solo da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente di gestione.
5. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Riserva può inibire, anche temporaneamente e/o stagionalmente, le attività antropiche ordinariamente compatibili, sottraendo particolari aree a ogni forma di utilizzazione o sfruttamento, previo riconoscimento di adeguato indennizzo ai proprietari.

Art. 28 - Interventi forestali nella sottozona "B3"

1. Sono ammessi l'esercizio delle attività forestali tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie.
2. In generale sono vietati gli interventi che contrastano con le finalità di conservazione delle risorse naturali dell'area e di fruizione compatibile.
3. Nella sottozona B3 è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
4. Nella sottozona B3 di Riserva sono autorizzabili i tagli boschivi compatibili con le finalità dell'area protetta.
5. Nel breve periodo si dovranno preferire interventi che favoriscono un aumento della biodiversità e un miglioramento complessivo del sistema bosco, sotto l'aspetto bio-ecologico e colturale, attraverso la costituzione di soprassuoli riferibili al ceduo composto o a fustaie a rinnovazione naturale.
6. Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione mediante opere di rimboschimento con essenze arboree e arbustive locali, in zone degradate, ma non in radure o zone utilizzate a seminativo.
7. Ogni intervento forestale dovrà essere autorizzato dall'Ente Riserva e dagli enti competenti territoriali e deve tener conto del disciplinare degli interventi selvicolturali (Allegato A alle N.T.A. di Piano) e delle indicazioni del Piano Forestale Territoriale (PFT) di cui all'art. 58, comma 2, lettera a) delle presenti N.T.A..
Nelle more dell'approvazione del PFT ogni intervento forestale dovrà essere assoggettato alle norme della sottozona B2 (art. 22 N.T.A.)
8. Eventuali Piani di Assestamento o Piani di Gestione, dovranno essere tutti subordinati al PFT e comunque orientati a favorire l'evoluzione naturale delle formazioni forestali e essere sottoposti a nulla-osta dell'Ente Riserva. Solo per i piani esistenti alla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia del Piano si dovrà procedere ad una loro revisione da parte dell'Ente Riserva, per effettuare una verifica di coerenza con le norme del Piano. L'ente Riserva potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla norme del Piano.
9. Tutti gli interventi forestali previsti devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ambientale.

10. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Riserva può inibire gli interventi forestali su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione così come può disporre indennizzi ai proprietari in cambio del turno di taglio forestale, per favorire la rigenerazione naturale dei soprassuoli.

Art. 29 - Modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo nella sottozona "B3"

1. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; è consentita soltanto, previo parere dell'Ente Riserva, la realizzazione di opere di sostegno e contenimento e interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico previo studio geologico e geotecnico.
2. Ai fini della tutela della conservazione del paesaggio agrario e della loro valenza ecologica è vietata la trasformazione degli appezzamenti a seminativo o delle radure in bosco o coltivazione di alberi da legname o qualunque altro utilizzo.
3. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. In casi eccezionali, qualora dagli studi di dettaglio emergano condizioni di instabilità non compatibili con gli scenari di rischio potenziale sugli insediamenti e sulle infrastrutture esistenti e di progetto, tali da rendere inefficaci le succitate opere di ingegneria naturalistica, potranno essere adottate azioni che prevedano l'utilizzo di tecniche di consolidamento convenzionali, previa analisi di valutazione di incidenza ambientale delle stesse.

Art. 30 - Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella sottozona "B3"

1. Non è consentita la modificazione del regime naturale di scorrimento delle acque superficiali e la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e profondo costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Riserva.
2. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; sono consentite soltanto, attraverso progetti autorizzati dall'Ente Riserva, opere di sostegno e contenimento di ridotto impatto ambientale e con materiali compatibili con il contesto e interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico.
3. Non è consentito alcun utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde presenti e vietato qualunque intervento di bonifica ed interrimento di stagni, anche temporanei.
4. Non è consentita l'asportazione di terreno vegetale o di materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura o il posizionamento di materiali di riporto di qualunque genere proveniente dall'esterno della Riserva, tranne per interventi di messa in sicurezza idrogeologica, opportunamente valutati da specifico studio approvato dall'Ente Riserva e per la manutenzione delle strade.
5. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. In casi eccezionali, qualora dagli studi di dettaglio emergano condizioni di instabilità importanti che determinano scenari di rischio potenziale particolare, tali da rendere inefficaci le succitate opere di ingegneria naturalistica, potranno essere adottate azioni che prevedano l'utilizzo di tecniche di consolidamento convenzionali, previa analisi di impatto ambientale delle stesse sottoposto al nulla osta dell'ente Riserva.
6. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire qualunque opera di trasformazione del territorio.
7. E' consentito modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti, a condizione che la nuova destinazione sia strettamente funzionale al raggiungimento delle finalità istitutive della Riserva e previo nulla osta dell'Ente. Nel rilascio del nulla osta, l'Ente Riserva darà prescrizioni per evitare che l'esecuzione dei lavori comporti alterazioni dello stato dei luoghi o danni agli ambienti naturali; in ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi estranei alle tradizioni storiche locali.

8. Sul patrimonio architettonico e ambientale esistente è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 Del DPR 380/01. In ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi esterni estranei alle tradizioni storiche locali.
9. Nelle aree immediatamente adiacenti ai beni architettonici, coincidenti con quelle che erano gli spazi pertinenziali originari, è ammessa la rimozione di piante infestanti, cespugli, arbusti ed eventualmente anche alberature infestanti che dovessero comprometterne la tenuta statica degli immobili, al fine di incentivarne il riuso a fini sociali, la fruibilità e la visibilità all'interno del contesto ambientale in cui sono situati.

Tuttavia tutti gli interventi su questi beni architettonici dovranno essere documentati e autorizzati previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

Art. 31 - Attività pastorali nella sottozona "B3"

1. Le superfici che possono essere utilizzate a pascolo nella Riserva sono prevalentemente zone a bosco e zone cespugliate nella sottozona B3.
2. Il carico di bestiame ammissibile (UBA -Unità Bestiame Adulto) per ettaro di pascolo è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico e non potrà essere superiore a :
 - a) bovino adulto (oltre tre anni di età) 1 UBA
 - b) manza o manzetta 0,5 UBA
 - c) cavallo 1 UBA
 - d) capra adulta 0,15 UBA
 - e) ovino adulto 0,15 UBA
 - f) suino 0,30 UBA

I dati di cui sopra dovranno essere sottoposti a revisione da parte dell'Ente Riserva ogni tre anni per porli in accordo con eventuali esigenze della Riserva e degli allevamenti zootecnici locali, nonché con le condizioni di produttività del pascolo stesso.

3. L'allevatore, ha l'obbligo di comunicare all'Ente Riserva il tipo di bestiame portato al pascolo, il numero dei capi distinti per tipo e i giorni e gli orari in cui viene portato il bestiame al pascolo. Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore al numero di capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultano dal registro di stalla o comunque superiori ai limiti stabiliti dal precedente comma 2.
4. L'allevatore ha l'obbligo di eseguire i controlli veterinari necessari per gli animali condotti al pascolo nonché di effettuare tutte le misure di profilassi suggerite dalle autorità competenti.
5. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione con muri che consentano un controllo adeguato e non consentano agli animali spostamenti eccessivi.
6. Il bestiame autorizzato al pascolo, deve essere sempre identificabile mediante apposito contrassegno auricolare, per gli ovini ed i bovini-,per gli equini, mediante passaporto equino. Le matricole auricolari e il passaporto equino, dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale competente.
7. I proprietari di bestiame hanno l'obbligo di provvedere a quei lavori ritenuti di "*ordinaria coltura a pascolo*" come lo spargimento delle deiezioni, qualora si verificasse una concentrazione delle stesse in alcune porzioni del pascolo, la pulitura periodica delle abbeverate.
8. Per quello che riguarda le greggi degli ovi-caprini è fatto obbligo al proprietario o all'avente diritto, di immettere il bestiame al pascolo sotto la custodia di un pastore o di un numero sufficiente di persone. I cani utilizzati per la custodia di tali greggi dovranno essere in regola con quanto previsto dalle normative e dalle leggi vigenti in materia di "Tutela degli animali e prevenzione del randagismo"
9. Vi è assoluto divieto di effettuare l'esercizio del pascolo nelle aree percorse dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della legge n. 353/2000);
10. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, prima dei due anni dal taglio;
11. E' vietato effettuare il pascolo in tutte le circostanze in cui questo possa essere pregiudizievole per la pubblica incolumità;

12. Per quanto non contemplato nelle presenti norme si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentari, che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.
13. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Riserva può inibire l'attività pastorale su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione, prevedendo un adeguato indennizzo ai proprietari delle aree.

Art. 32 - Infrastrutture per la mobilità nella sottozona "B3"

1. Nella sottozona B3 è vietata l'apertura di nuove strade carrabili. Eventuali deroghe a tale divieto potranno essere concesse dall'Ente Riserva con riferimento alle piste per l'attività agro-silvo-pastorale di cui al Piano Forestale Territoriale previsto all'art. 58 comma 2, lettera a delle presenti N.T.A.
In ogni caso la realizzazione di nuove piste in terra battuta dovrà sempre avvenire contenendo al massimo le dimensioni in larghezza e scegliendo traiettorie che seguino le curve di livello e non intercettino alberature importanti. Le eventuali nuove piste forestali non dovranno alterare il percorso naturale delle acque o comunque dovranno apportare minime modificazioni all'assetto del suolo. In ogni caso le opere di contenimento e di regimazione delle acque dovranno essere risolte con tecniche di ingegneria naturalistica.
La L.R. n. 21/2003 disciplina gli interventi sulla viabilità forestale. In particolare è ammessa la realizzazione e l'adeguamento, da parte dell'Ente Riserva, delle strade forestali sterrate di accesso alle superfici boscate, con una larghezza massima della carreggiata pari a ml 2,20.
2. Sui sentieri esistenti alla data di adozione del Piano è consentito solo fare lavori di pulizia e di rimozione della flora infestante, senza alterazione delle dimensioni originarie in larghezza.
3. E' consentito realizzare nuovi sentieri, senza alterare la morfologia del suolo e senza sacrificare emergenze floristiche particolari, solo dopo aver predisposto un progetto specifico per valutarne gli impatti ambientali e aver ottenuto il nulla osta da parte dell'Ente Riserva e degli enti territoriali competenti.

Art. 33 - Transito e fruizione nella sottozona "B3"

1. E' ammesso praticare il transito a piedi, in bicicletta o a cavallo (nelle modalità previste dal regolamento) unicamente su strade esistenti o su sentieri già battuti e segnalati, solo nelle zone disponibili e definite con atto di convenzione tra i privati proprietari e l'Ente Riserva.
Sino al raggiungimento di accordi tra le parti la fruizione pubblica è unicamente autorizzata dai proprietari delle aree.
2. Solo e unicamente le terre gravate da usi civici possono essere liberamente utilizzate per le finalità di cui al comma 1.
3. Il transito motorizzato è consentito unicamente ai mezzi dell'Ente Riserva e delle Forze dell'Ordine per motivi di servizio e di sicurezza (pronto soccorso per incidenti o incendio) o per lavori agricoli e forestali che comunque devono transitare a velocità ridotta unicamente sulla apposita pista o sentiero.
4. L'Ente Riserva, per motivi di sicurezza, dovrà intimare ai proprietari delle aree ove ricadono grotte, gravi, inghiottitoi, pozzi (vedasi Tav. n° 5 -Carta idrogeomorfologica-) di delimitare le aree con staccionate di protezione in legno e con cartelli informativi, prevedendo idonei indennizzi nel caso le aree non siano gravate da uso civico.
5. Nel caso le aree ove ricadono le emergenze carsiche, a rischio per la fruibilità, siano gravate da uso civico l'installazione di protezioni e di cartelli informativi sarà a carico dell'Ente Riserva che dovrà provvedervi nei primi tre mesi dall'approvazione del Piano.
6. In ogni caso, sino a quando non vengono messe in completa sicurezza, con recinzione e segnaletica, le emergenze, di cui al precedente comma, la fruizione è interdetta a chiunque.
7. La visita e l'esplorazione potrà essere autorizzata dall'Ente Riserva e dai proprietari delle aree solo ed esclusivamente a scopi culturali a soggetti qualificati in ambito speleologico e scientifico.

8. Nella zona definita "Piazza dei Lupi" è rigorosamente vietato a chiunque raccogliere ogni tipo di frammento o reperto archeologico o praticare rastrellamento o escavazione del suolo. Ogni eventuale ritrovamento dovrà essere consegnato tempestivamente all'Ente Riserva o alla Sovrintendenza Archeologica di Taranto.
9. L'Ente Riserva valuterà l'opportunità di delimitare la zona, di cui al precedente comma 8, e di interdire ai proprietari l'utilizzo delle aree per qualsiasi attività agrosilvopastorale che può pregiudicare la tutela e la conservazione delle emergenze archeologiche, riconoscendo un equo indennizzo qualora l'area non sia gravata da uso civico.
10. L'Ente Riserva dovrà promuovere in collaborazione con i proprietari delle aree il posizionamento di segnaletica in legno o pietra a scopi didattico-scientifici e turistici in prossimità della viabilità, dei sentieri e di tutte le emergenze ambientali e culturali.
11. E' consentita la raccolta di funghi, erbe selvatiche, aromatiche, frutti e bacche commestibili in maniera regolamentata (Regolamento della Riserva) previa autorizzazione dei proprietari se le terre non sono gravate da uso civico, senza danneggiare il sottobosco, gli alberi e la vegetazione in generale e senza disturbare la fauna presente.
12. E' vietato raccogliere tuberi e radici di ogni genere.

CAPO III

Zone "C" di Protezione

Art. 34 - Definizione

1. La zona C, di protezione, è destinata alla promozione delle attività agricole tradizionali, dell'agricoltura integrata, dell'allevamento zootecnico, di raccolta dei prodotti naturali. Sono incentivate attività di assistenza sociale, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.
2. La zona C si identifica nella Riserva con le aree agricole che, per le loro caratteristiche e conformazione, costituiscono una risorsa di importanza primaria per la conservazione e la salvaguardia della tradizione storica e culturale del paesaggio agrario e della diversità ambientale e paesaggistica dell'area in generale e concorrono, insieme al sistema forestale, ad arricchire globalmente il valore ambientale del contesto.
3. Le aree identificate come zone C, utilizzate per la maggior parte a seminativi, sono le uniche zone libere all'interno del sistema boscato e per questo rappresentano un valore unico dal punto di vista bio-ecologico per il contributo che offrono soprattutto per l'incremento della bio-diversità faunistica all'interno della Riserva. Inoltre, con la loro presenza articolata all'interno dei sistemi boscati, contribuiscono ad arricchire il valore paesaggistico complessivo dell'area protetta.

Art. 35 - Obiettivi di gestione della zona "C"

1. La gestione di queste zone è specificamente orientata al mantenimento delle attività agricole e della raccolta di prodotti naturali, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica anche ai fini alla valorizzazione del paesaggio e della tradizione culturale.
2. E' vietata qualunque trasformazione di queste aree o interventi di rimboschimento forestale.

Art. 36 - Modificazioni dell'assetto e uso del suolo e del sottosuolo nella zona "C"

1. Nella zona C della Riserva sono ammesse le attività agricolo-pastorali, intese come forme tradizionali di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività di servizio e di manutenzione dei paesaggi agrari e forestali e del relativo patrimonio culturale.
2. Le aree agricole della zona C della Riserva sono caratterizzate da un'agricoltura di tipo estensivo, connotata da orientamenti culturali in piena sintonia con il contesto naturale: seminativi o con foraggiere o prati-pascoli destinati ad attività pastorali di tipo estensivo (bovini e caprini).
3. Sono ammessi interventi di manutenzione del suolo agricolo e di sistemazione paesistica, finalizzati al recupero di situazioni di degrado, alla mitigazione del rischio idrogeologico e al miglioramento

della qualità paesistica, oltre che modificazioni fisiche o funzionali volte al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse sottoutilizzate, regolarmente autorizzati dall'Ente Riserva.

4. Le aree forestali delle zone C sono pressochè limitate a lembi di bosco (marginali o centrali) o ad alberi isolati di specie tipiche che debbono essere mantenuti e preservati paesaggisticamente da qualunque utilizzo agricolo delle aree secondo i dettami della selvicoltura naturalistica.
5. Nella zona C non sono consentiti lavori di decespugliamento della macchia eventualmente presente e/o spietramento, se non per specificati, giustificati e documentati motivi, previo parere dell'Ente Riserva. Sono comunque da conservare le piante arboree autoctone di qualsiasi specie ed età ivi presenti. Eventuali aree aziendali coperte da bosco, così come quelle interessate da vegetazione ripariale e/o rupestre, devono essere escluse da interventi agricoli: in tali aree sono consentiti interventi aziendali finalizzati alla tutela e conservazione paesaggistica e del mantenimento del livello di biodiversità del sito.
6. L'Ente Riserva, nel contemperare le esigenze economiche del settore con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale assunti, favorisce le pratiche e le tecniche colturali che assicurano il mantenimento dei tratti tradizionali del paesaggio agrario, un'utilizzazione corretta del suolo e delle acque, il contenimento e la riduzione dei processi di inquinamento o degrado.
7. L'Ente Riserva promuove la diffusione di pratiche agro-ambientali con aiuti agli agricoltori che si impegnano ad utilizzare metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agro-ambientali), così come promuove l'uso di tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche mediante l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione biologica.
8. E' fatto divieto agli operatori agricoli di effettuare arature profonde dei suoli utilizzati come seminativo e non sono consentite le lavorazioni senza le opportune e tradizionali opere di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità.
9. Interventi di sistemazione del suolo agricolo possono essere effettuati nei casi in cui si dimostri, con specifico studio agronomico, che essi possano essere funzionali a diminuire i rischi di processi erosivi e non hanno impatto negativo sulle componenti naturali degli agro-ecosistemi.
10. E' vietata l'introduzione di nuove colture rispetto a quelle tradizionali dell'area. Sono altresì vietati gli allevamenti intensivi. E' favorita la conservazione dei pascoli o dei prati naturali stabili esistenti.
11. E' vietato l'impiego di tecniche di coltivazione che comportino significativi pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli e dei soprassuoli o danno agli equilibri ecosistemici.
12. E' vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati e di altre pratiche che comportino erosione del germoplasma agricolo locale.
13. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. E' ammessa l'esecuzione di piccoli movimenti di terra se strettamente necessari allo svolgimento delle normali attività agricole.

Art. 37 - Interventi ambientali e sul patrimonio culturale nella zona "C"

1. Non è consentita la modificazione del regime naturale di scorrimento delle acque superficiali e la salvaguardia del sistema idrografico superficiale e profondo costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Riserva.
2. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; sono consentite soltanto, attraverso progetti autorizzati dall'Ente Riserva, opere di sostegno e contenimento di ridotto impatto ambientale e con materiali compatibili con il contesto e interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico.
3. Non è consentito alcun utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde presenti e vietato qualunque intervento di bonifica ed interrimento di stagni, anche temporanei.
4. Non è consentita l'asportazione di terreno vegetale o di materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura o il posizionamento di materiali di riporto di qualunque genere proveniente dall'esterno della Riserva, tranne per interventi di messa in sicurezza idrogeologica, opportunamente valutati da specifico studio approvato dall'Ente Riserva.

5. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche si deve fare ricorso a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. In casi eccezionali, qualora dagli studi di dettaglio emergano condizioni di instabilità importanti che determinano scenari di rischio potenziale particolare, tali da rendere inefficaci le succitate opere di ingegneria naturalistica, potranno essere adottate azioni che prevedano l'utilizzo di tecniche di consolidamento convenzionali, previa analisi di impatto ambientale delle stesse sottoposto al nulla osta dell'ente Riserva.
6. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire qualunque opera di trasformazione del territorio.
7. Sul patrimonio architettonico e ambientale esistente è consentito solo effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 Del DPR 380/01. In ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi esterni estranei alle tradizioni storiche locali.

Art. 38 - Attività pastorali nella zona "C"

1. Nella zona C di Parco sono ammesse le attività pastorali, intese come forme tradizionali di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, di servizio, di manutenzione dei paesaggi agrari e forestali e del relativo patrimonio culturale da eseguirsi secondo le modalità previste nella sottozona B3 dal precedente Art. 31.

Art. 39 - Infrastrutture per la mobilità nella zona "C"

1. Nella zona C della Riserva è vietata l'apertura di nuove strade carrabili. Eventuali deroghe a tale divieto potranno essere concesse dall'Ente Riserva con riferimento alle piste necessarie per l'attività agricola, sulla base delle indicazioni del Piano Forestale Territoriale previsto all'art. 58 delle presenti N.T.A.

Art. 40 - Transito e fruizione nella zona "C"

1. Nei periodi di semina e crescita delle colture, non è ammesso praticare nessun tipo di transito nelle zone C a soggetti diversi dagli operatori agricoli, se non autorizzati dai proprietari, tranne alle forze dell'Ordine per motivi di servizio e di sicurezza (pronto soccorso per incidenti o incendio).
2. E' consentita la raccolta di funghi, erbe selvatiche, aromatiche, frutti e bacche commestibili in maniera regolamentata (Regolamento della Riserva) previa autorizzazione dei proprietari se le terre non sono gravate da uso civico, senza danneggiare il suolo e il soprassuolo, gli alberi e la vegetazione in generale e senza disturbare la fauna presente.
3. E' vietato raccogliere tuberi e radici di ogni genere.
4. L'Ente Riserva dovrà promuovere in collaborazione con i proprietari delle aree il posizionamento di segnaletica in legno o pietra a scopi didattico-scientifici e turistici in prossimità della viabilità e dei sentieri che circondano le zone C.

CAPO IV

Zona "D" - Area di Promozione Economica e Sociale

Art. 41 - Definizione

1. Le zone D "Area di Promozione Economica e Sociale", sono le aree più estesamente modificate dai processi d'antropizzazione, nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con le Riserve naturali, purché conformi al Piano Regolatore Generale. In tali aree, in coerenza con i principi di tutela e di conservazione attiva dei luoghi, l'obiettivo è di garantire lo svolgimento delle attività socio-economiche di tipo turistico, culturale e di servizio, compatibili con le finalità istitutive della Riserva e

l'esercizio delle stesse in modo tale che il carico antropico complessivo non pregiudichi le finalità di conservazione dell'area protetta.

2. Nel Piano le zone D sono state suddivise in due sottozone:
 - a. Sottozona D1 -Area di Promozione Economica e Sociale (aree comunali);
 - b. Sottozona D2 -Area di Promozione Economica e Sociale (aree militari).

Art. 42 -Sottozona "D1" - Definizione

1. La sottozona "D1" comprende le aree nelle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature di servizio ovvero il recupero architettonico e la ristrutturazione dei manufatti esistenti già adibiti a funzioni di supporto e servizio alle attività da svolgere nella Riserva.

Art. 43 - Obiettivi di gestione della sottozona "D1"

1. La gestione di questa sottozona è orientata a consentire attività compatibili con le finalità istitutive della Riserva, indirizzate al miglior godimento dell'area protetta da parte dei visitatori, anche di quelli diversamente abili, e a garantire un supporto logistico alle attività e allo sviluppo socio-culturale ed economico della Riserva.
2. La disciplina di gestione della sottozona D1 è stabilita sulla base dei criteri di difesa del suolo e dell'ambiente e nel rispetto delle finalità istitutive dell'area protetta.
3. Obiettivo fondamentale dell'Ente Riserva e dell'Amministrazione Comunale è qualificare e arricchire funzionalmente la sottozona D1, incentivare e sviluppare il collegamento funzionale tra questa zona e le infrastrutture di servizio e di trasporto della città, al fine di migliorare la interazione territoriale comunale e sovracomunale per innalzare il livello di fruizione, di conoscenza e di valorizzazione ambientale e turistica della Riserva.

Art. 44 - Interventi forestali nella sottozona "D1"

Al fine di consentire un agevole utilizzo delle aree per le finalità di cui all'art. 43 è consentito intervenire in ambito forestale con interventi di taglio e potatura concordati tra l'Ente Riserva e l'ufficio Parchi Regionale, ad esclusione di eventuali alberature importanti o rientranti tra le caratteristiche degli alberi monumentali censiti da questo Piano.

1. E' consentita la pulizia del sottobosco, senza alterazione del tappeto vegetale e senza operazioni di spietramento e rastrellamento.
2. Non potranno essere introdotte in ogni caso specie forestali e floristiche non autoctone.

Art. 45 - Interventi ambientali e sul patrimonio architettonico nella sottozona "D1"

1. Non sono consentiti interventi che vanno a modificare il regime naturale di scorrimento delle acque superficiali.
2. Sono generalmente vietati tutti gli interventi che comportano la modifica sostanziale dei caratteri dell'assetto del suolo e del sottosuolo; sono consentiti opere di sostegno e contenimento di ridotto impatto ambientale e con materiali compatibili con il contesto, interventi di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio idrogeologico.
3. Non è consentita l'asportazione di materiale calcareo di qualunque dimensione o pezzatura o il posizionamento di materiali di riporto di qualunque genere proveniente dall'esterno della Riserva.
4. Sono consentite modeste sistemazioni di terreno per la realizzazione di nuove strade sterrate e sentieri, aree parcheggio, aree di servizio e ristoro, senza che vengano alterati gli andamenti altimetrici e facendo ricorso a opere che ripristinino condizioni di naturalità e che impieghino tecniche per la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali preesistenti del sito.
5. Sul patrimonio architettonico e ambientale esistente è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/01. Eventuali progetti di ampliamento dei manufatti esistenti dovranno ricevere il nulla osta del S.U.E di Martina Franca, provvisto di autorizzazione

paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Pa o con le norme del PPTR dopo la sua entrata in vigore definitiva, oltre al nulla osta della Sovrintendenza ai beni Architettonici e Paesaggistici. In ogni caso è vietata l'introduzione di tecniche costruttive, finiture, materiali e arredi esterni estranei alle tradizioni storiche locali.

6. Sono consentiti tutti gli interventi impiantistici a rete necessari per attrezzare le aree e da interrare lungo i percorsi carrabili o pedonali.
7. E' consentita l'installazione di piccole strutture in legno a supporto di eventuale attività di vendita e commercializzazione di prodotti tipici o di servizio alle attività della Riserva (information point, rent-bike, punti ristoro, aree attrezzate coperte) da realizzarsi su progetto a cura dell'Ente Riserva, con nulla osta del S.U.E di Martina Franca provvisto di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Pa o con le norme del PPTR dopo la sua entrata in vigore.

Art. 46 - Sottozona "D2"- Definizione

1. La sottozona D2 comprende le aree nelle quali attualmente insistono servitù militari e in cui è esercitata attività logistica di supporto ad una base militare. Sono aree interessate da una forte pressione antropica e che hanno perso quel carattere di naturalità rispetto alle aree circostanti.
2. La sottozona D2 è da considerarsi momentaneamente esclusa dall'ambito di gestione della Riserva, ma sono da considerarsi aree da sottoporre a progetti di riqualificazione ambientale, con finalità di recupero e riutilizzo a scopi turistici, didattico-scientifici e di servizio per la Riserva, qualora si determinassero processi di dismissione da parte del Ministero della Difesa e dell'Aeronautica Militare. Tali progetti di riqualificazione ambientale dovrebbero essere approvati dal comune di Martina Franca, ricevere il nulla osta dell'Ufficio Parchi regionale e della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici ed essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale.

TITOLO III

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI PER SINGOLE COMPONENTI

Art. 47 - Tutela e conservazione dell'assetto del suolo e del sottosuolo

1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, indicando come obiettivo strategico la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza della viabilità (strade e sentieri), delle pareti rocciose verticali e delle cavità carsiche, per la tutela della rete idrografica superficiale che per il contrasto ai fenomeni di erosione e di dilavamento dei versanti delle incisioni vallive. Ciò al fine di coniugare in sicurezza la conservazione e la tutela di importanti profili ambientali e paesaggistici di delicati ecosistemi di cui è composto e la fruizione turistica e culturale.
2. Ogni intervento di cui al comma precedente è soggetto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 4 comma 4 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.
3. Ai fini della fruizione sicura dell'area pubblica e privata della Riserva dovranno essere monitorate le condizioni statiche di tutte le pareti verticali rocciose e delimitate le aree prospicienti le cavità carsiche in generale.
4. E' consentita la fruizione del patrimonio carsico sotterraneo solo per motivi didattico-scientifici e in maniera regolamentata, al fine di conservare l'integrità dell'habitat e della biodiversità esistente o potenziale.
5. Non è consentita alcuna alterazione fisica, chimica e biologica delle cavità carsiche, sia all'interno che nella parte prospiciente l'accesso, né sono permessi allestimenti interni o esterni di ogni genere, anche provvisori.

Art. 48 - Tutela, conservazione e gestione dell'assetto del patrimonio forestale

1. Il Piano per la Riserva propone che la gestione del patrimonio forestale della parte pubblica dell'area protetta avvenga in coerenza con i principi della selvicoltura naturalistica, vale a dire sulla base

dell'identificazione, nella modellazione del bosco, di strutture ecosistemiche che, utilizzando le naturali risorse dell'ambiente (energia radiante, disponibilità idriche e trofiche), abbiano assicurata nel tempo la massima stabilità compatibile con le funzioni dirette (economiche) e indirette (sociali) delle quali sono capaci.

2. La gestione proposta, facendo proprie le raccomandazioni contenute negli accordi internazionali sulla sostenibilità della gestione forestale (Conferenza di Rio, Processo di Strasburgo-Helsinki-Lisbona-Vienna), si pone l'obiettivo prioritario di garantire il funzionamento proprio di ciascun sistema forestale mediante un uso delle foreste e dei terreni boscati secondo modalità e ritmi che ne mantengano la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e il potenziale ecologico, al fine di adempiere, attualmente e in futuro, alle proprie funzioni ambientali, economiche e sociali, sul piano locale, nazionale e globale e che non causino alcun danno ad altri ecosistemi.
3. Il Piano individua nel Piano Forestale Territoriale di cui all'art. 58 comma 2 delle presenti Norme tecniche di Attuazione lo strumento necessario all'approfondimento delle diverse tematiche relative agli ecosistemi forestali.
4. L'Ente Riserva adotta le tipologie forestali previste dal Piano quale strumento guida per la definizione degli assetti di riferimento e delle modalità tecniche provvisorie di gestione. Nelle more della redazione del Piano Forestale Territoriale il Piano, per le sottozone B3, prescrive l'utilizzo delle norme previste per la sottozona B2.
5. L'Ente Riserva provvede a integrare l'elenco speciale degli alberi monumentali già censiti nel Piano e fa riferimento all'Allegato A per le modalità provvisorie di intervento forestale.

Art. 49 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio floristico

1. Il Piano mira al recupero e al ripristino degli habitat idonei alle componenti floristiche, promuovendo attività di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, con l'obiettivo del mantenimento e della conservazione in equilibrio con le componenti forestali dell'area protetta.
2. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale autoctono per la Riserva, l'Ente dovrà incentivare l'attivazione e lo sviluppo di un vivaio floristico-forestale di riferimento, anche, per tutto il territorio di riferimento della Riserva.

Art. 50 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico

1. Il Piano mira al recupero e al ripristino degli habitat idonei alle componenti faunistiche, promuovendo attività di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, con l'obiettivo del mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta.
2. Il Piano mira al controllo di specie animali problematiche come il cinghiale al fine di definirne precisamente l'entità della presenza e l'incidenza nell'area della Riserva. Nel caso in cui lo sviluppo di singole specie sia tale da compromettere gli equilibri ecologici, l'Ente può predisporre piani di cattura o di abbattimento da attuare secondo le norme vigenti in materia.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, l'Ente Riserva, elabora un *Progetto di studio della fauna, degli habitat faunistici e controllo zoosanitario* per la gestione faunistica (comma 2 art. 58 N.T.A.), mediante forme di collaborazione con altri soggetti pubblici competenti, anche in merito alla gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne alla Riserva.
4. La reintroduzione ovvero il ripopolamento di specie devono essere preceduti da studi finalizzati a valutarne gli effetti sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi sono necessari per effettuare ripopolamenti che in via prioritaria garantiscano il mantenimento del *pool* genetico.
5. L'introduzione per cause diverse di specie o di altro materiale genetico alieno può essere effettuata accertandone gli effetti sulle specie autoctone, previa autorizzazione della Regione e secondo la disciplina prevista in materia per il SIC *IT9130005 Murgia Sud-Est*.

Art. 51 - Viabilità, infrastrutture e impianti a rete

1. La viabilità deve essere funzionale alla accessibilità della Riserva, compatibilmente con la tutela naturalistica delle aree e con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai diversamente abili e ai soggetti deboli (anziani e bambini).

A tal proposito l'Ente predispone specifici interventi per favorire la piena accessibilità e fruibilità possibile della Riserva da parte di tutti.

2. Lungo la viabilità principale della Riserva (carrabile), ad esclusione della rete sentieristica e delle piste forestali, sono ammessi i servizi a rete interrati, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione della Riserva, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza.
3. La posa delle reti e dei relativi terminali è attuata nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno impattanti sia per la proprietà privata che per quella pubblica.
4. In tutto il territorio della Riserva sono ammessi, previa approvazione dell'Ente di gestione, gli interventi rientranti in programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuarsi previa redazione di specifici progetti e valutazione di incidenza ambientale; sono ammessi, senza preventiva autorizzazione, solo gli interventi di somma urgenza e di pronto intervento, necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti esistenti o eliminare fattori di rischio o incidenti sulla rete, salvaguardando, in tali casi, il più possibile, la componente forestale.

Gli interventi d'urgenza devono comunque essere segnalati all'Ente Riserva in maniera tempestiva.

L'obbligatorio ripristino dello stato dei luoghi, dopo tali interventi, deve essere concordato con l'Ente Riserva ed effettuato con tecniche di rinaturalizzazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Il Piano, comunque, persegue l'obiettivo futuro di dismettere gli elettrodotti che attraversano la Riserva, ovvero di adottare tutte le misure per metterli in sicurezza da rischi di elettrocuzione sia per gli uomini che per la fauna. A tal fine, l'Ente promuove verifiche ed eventuali protocolli di intesa ed accordi di programma con la Regione Puglia, con gli Enti Locali e con il gestore della rete elettrica. Per la rete elettrica, in generale, ove possibile e compatibilmente con le norme sulla sicurezza, dovranno essere presi accordi con gli enti competenti affinché gli impianti di distribuzione siano posti sottotraccia, utilizzando i tracciati stradali.
6. Nell'ambito del territorio della Riserva non potranno essere realizzati nuovi elettrodotti, oleodotti e gasdotti o impianti per la sfruttamento dell'energia eolica.
7. E' consentita solo l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sugli immobili nelle sottosezioni D1 e D2, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, esclusivamente finalizzati alle necessità energetiche della Riserva.
8. In tutto il territorio della Riserva è fatto divieto di installare antenne e ripetitori per la telecomunicazione, tranne apparati necessari per le finalità ed esigenze della Riserva.

TITOLO IV

INDIRIZZI DI GESTIONE E PROGETTI DELLA RISERVA

Art. 52 - Indirizzi per le attività di ricerca e monitoraggio

1. Il Piano individua alcuni progetti di ricerca e di monitoraggio per dare consequenzialità e sviluppi ulteriori alle indagini e agli studi effettuati sulle varie componenti ambientali.

Tali progetti hanno lo scopo di completare e approfondire gli studi già svolti nell'ambito della costruzione del quadro conoscitivo del piano, ampliando le conoscenze necessarie per una sua corretta gestione.

I progetti di ricerca e monitoraggio individuati riguardano:

- a) *Ufficio del Piano* dotato di piattaforma Web-Gis della Riserva, collegato al Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia di supporto a studi e analisi ulteriori e con database informativo;
- b) *Programma di monitoraggio delle specie e delle comunità vegetali*, allo scopo di inquadrare al meglio e quantificare il patrimonio floristico e vegetazionale, definendo la base per le attività di monitoraggio a breve e lungo periodo;
- c) *Inventario Forestale Multirisorse* appositamente redatto dall'Ente Riserva, preliminare alla redazione del Piano Forestale Territoriale (PFT) di cui all'Art. 58 delle presenti NTA;
- d) *Studio del sistema faunistico* della Riserva per la redazione di un Repertorio delle Specie Faunistiche, preliminare alla redazione del Piano di gestione faunistica.

Lo studio dovrà essere sviluppato a partire dalle conoscenze di base scaturite dagli studi di settore svolti, da integrare e completare in senso qualitativo e quantitativo mediante censimenti mirati e piani di monitoraggio delle specie di maggior interesse, con particolare riguardo per quelle endemiche, protette e rare, per quelle sottoposte a maggior criticità o minaccia, e per il controllo nei confronti delle immissioni e delle specie non autoctone e/o invasive presenti, secondo gli approcci della biologia della conservazione della biodiversità e delle normative vigenti;

e) *Indagini conoscitive sugli ecotipi locali* (sia vegetali che animali) e loro successivo recupero e valorizzazione;

f) *Studio delle emergenze carsiche del territorio della Riserva*, preliminare ad ogni possibile utilizzo turistico delle aree in questione.

g) *Monitoraggio del carico antropico di frequentazione della Riserva*, orientato a seguire le modalità, i vari livelli di fruizione e i tempi di fruizione sostenibile della Riserva;

Art. 53 - Aree contigue e miglioramento della rete ecologica

1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene la proposta di individuazione e perimetrazione delle aree contigue alla Riserva, riportata nella Tav. n. 15 degli elaborati del Piano.

Tali aree sono state individuate, sulla base degli studi di settore svolti nell'ambito della formazione del Piano, come adeguate ad assicurare la protezione dei valori della Riserva; nell'ambito di tali aree la disciplina relativa alla caccia e tutela dell'ambiente richiede particolari cautele e limitazioni.

Il Piano trasmette agli Enti territoriali coinvolti l'invito a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica analoghe a quelle formulate in questo documento di norme, al fine di garantire un uso del territorio coerente con la Riserva.

In particolare si raccomanda:

- a) il graduale passaggio verso l'esterno dei regimi di tutela stabiliti per la Riserva, al fine di rendere comparabili le condizioni di valore e le potenzialità di economia in siti in cui il confine divide situazioni sostanzialmente equivalenti;
- b) di fare divieto di localizzare impianti e attività inquinanti e a rischio nelle aree prossime alla Riserva; tra queste le discariche, i depositi e gli impianti produttivi, attività rumorose o che producano nocive emissioni di polveri o di gas;
- c) di organizzare la rete viaria e il sistema dei parcheggi coerentemente col disegno infrastrutturale delle "porte della riserva", degli accessi e delle testate dei sentieri funzionali alla fruizione didattico-turistico-escursionistica della Riserva, al fine di rendere equilibrati i flussi turistici in sintonia con la vulnerabilità stimata e accettata dal Piano;
- d) di organizzare le attività turistiche, ricreative, educative e culturali che fanno riferimento al significato dell'area protetta, in sinergia con la Riserva e con gli altri soggetti, pubblici e privati, presenti intorno all'area protetta;
- e) di mirare alla integrazione delle politiche di sviluppo mosse o supportate da progetti speciali, al cui successo giova la presenza della Riserva e il suo elevato valore naturalistico;
- f) di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno della Riserva e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso, tramite la tutela delle alberate, delle siepi e delle macchie nel paesaggio vegetale circostante l'area protetta;
- g) di curare il mantenimento degli *habitat* elettivi di alcune importanti e rare specie animali, la cui sopravvivenza non può essere garantita solo dai regimi di tutela attivati dalla Riserva;
- h) di verificare la connettività effettiva dell'area della Riserva attraverso l'individuazione di una rete ecologica a scala locale, da definire sulla base di uno studio preliminare sul grado di frammentazione degli ecosistemi e sviluppata in modo tale da garantire il mantenimento della naturalità nei sistemi naturali, aumentando altresì la naturalità diffusa nei sistemi rurali;
- i) di limitare l'esercizio dell'attività venatoria ai soli residenti ed eventualmente solo ad alcune specie faunistiche che non incidono sul valore ambientale e naturalistico della Riserva;

2. La rete ecologica della Riserva si basa sulle unità ecosistemiche individuate (unità di paesaggio), che costituiscono gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni e di questi con le aree esterne.
3. Lo sviluppo della rete ecologica può avvenire attraverso le seguenti azioni:
 - a) consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) rigenerazione di aree utilizzate in modo improprio (aree militari);
 - c) tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici;
 - d) mantenimento e ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna;
 - e) miglioramento di aree boscate esistenti e rigenerazione di soprassuoli eccessivamente sfruttati o trasformati;
 - f) realizzazione di habitat per specie di interesse conservazionistico;
 - g) creazione di attraversamenti di infrastrutture per la fauna;
 - h) riduzione della pressione venatoria, soprattutto nelle porzioni nord della Riserva, ove presenti rilevanti interferenze con i corridoi di attraversamento dell'area protetta da parte dell'avifauna;

Art. 54 - Promozione e sostegno attività agricolo-zootecniche

1. La pratica agricola e zootecnica contribuisce al mantenimento e al miglioramento ambientale del paesaggio agrario e pertanto deve essere indirizzata al rispetto del contesto ambientale, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici di carattere vegetale o animale e all'uso sostenibile delle risorse naturali disponibili.

L'Ente promuove:

- a) la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali;
- b) la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale e di allevamento zootecnico;
- c) il coinvolgimento, anche con le altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, delle imprese agricole e zootecniche nei servizi di manutenzione e fruizione del territorio e nello sviluppo del circuito economico legato alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Riserva, attraverso forme di convenzione e contribuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 228/01;
- d) l'offerta di servizi turistici di qualità, svolti con il concorso delle aziende agricole e zootecniche della Riserva.

Art. 55 - Esercizio delle attività sportive e ricreative

1. Sono ammesse in maniera regolamentata le attività sportive tradizionali, quali l'escursionismo nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, secondo quanto stabilito dall'Ente Riserva.

E' altresì consentito:

- a) l'utilizzo della *mountain-bike o del cavallo esclusivamente* lungo le strade, le piste silvo-pastorali e i sentieri per quanto concerne le zone B2, B3, C e D1, lungo le strade sterrate o asfaltate nella zona B1, lungo la strada asfaltata o sterrata di fondovalle nella zona A;
- b) l'attività speleologica, previa autorizzazione di volta in volta concessa dall'Ente;
- c) l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, gare ed altre attività ludico-ricreative collettive, previa autorizzazione dell'Ente, concessa nel caso siano ritenute compatibili con la tutela della vegetazione e della fauna della Riserva. Tali attività possono essere ammesse solo nelle zone B2, B3 e D1.

Sono altresì consentite le tradizionali feste e sagre popolari, il cui svolgimento avverrà entro aree appositamente attrezzate ricadenti nella zona D1.

2. Non sono invece consentiti in nessuna zona della Riserva il campeggio libero e il bivacco.

Art. 56 - Conservazione della qualità architettonica

1. Il Piano persegue la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici entro i suoi confini;
2. Ai fini della tutela, conservazione e della valorizzazione de beni culturali della Riserva, tutti gli interventi ambientali e di recupero degli elementi puntuali e diffusi di architettura rurale devono essere sottoposti ad azione di controllo e verifica al fine di determinarne lo stato di conservazione dei manufatti da riportare in apposita scheda di censimento che l'Ente Riserva dovrà redigere tramite apposito progetto. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate a sviluppare e predisporre progetti per il recupero dei manufatti.
3. Ogni intervento di manutenzione e recupero architettonico dovrà essere approvato dalla Sovrintendenza beni Ambientali e deve rispettare l'integrità formale del manufatto senza alterarne le caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche originarie.

Art. 57 - Progetti speciali per la conservazione e l'incremento della biodiversità

1. Il Piano prevede progetti speciali finalizzati a studiare e mettere in atto misure di conservazione necessarie per tutelare gli elementi di biodiversità naturalistica dell'area protetta e di valore strategico anche per la ulteriore conoscenza e valorizzazione dal punto di scientifico.
2. I progetti speciali individuati sono:
 - a) **Progetto speciale di studio e di ricerca fitocenosi zona A e zona B1:**
(Riserva integrale e Riserva naturale orientata zona speciale)
 - l'analisi dello stato di conservazione delle componenti forestali e delle loro reciproche relazioni;
 - definizione e confronto di indicatori quali-quantitativi ai fini della Gestione Forestale Sostenibili (GFS);
 - attivazione di una rete di monitoraggio duratura ai fini della conservazione e tutela delle componenti forestali incluse nelle zone di protezione integrale ed orientata della Riserva.
 - divulgazione e pubblicizzazione dei risultati per promuovere la gestione sostenibile delle foreste.
 - b) **Progetto speciale di ricerca per lo studio dello stato fitosanitario forestale:**
(Fragneto e Lecceta, entrambi habitat di interesse conservazionistico)
 - studio dello stato di conservazione dei boschi di Fragno e di Leccio ed analisi degli impatti in relazione a fattori abiotici (clima e suolo) e pressione antropica (sfruttamento forestale e incendi);
 - elaborazione di buone pratiche selvicolturali per la conservazione ed il miglioramento dei popolamenti forestali, tali da proteggere al contempo la biodiversità, il paesaggio e i legami tra gli ecosistemi;
 - formazione, workshop, riunioni, azioni di informazione e comunicazione per far conoscere l'importanza degli ecosistemi forestali, i metodi di conservazione secondo i dettami della gestione forestale sostenibile, campagne di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi.
 - c) **Progetto speciale per il miglioramento forestale:**
(rinaturalizzazione delle compagini forestali degradate o rade)
 - graduale rinaturalizzazione dei boschi di conifere inclusi nella Riserva favorendo la successione secondaria verso formazioni forestali caratterizzate da specie autoctone;
 - miglioramento delle compagini forestali rade, degradate a causa di disturbi di tipo antropico (pascolo, tagli irrazionali, incendi) tramite interventi di conversione all'alto fusto, rinfoltimento con specie autoctone, in modo da formare soprassuoli plurispecifici, capaci di reagire ad avversità di tipo biotico ed abiotico ed elevare il grado di biodiversità.
 - d) **Progetto speciale alberi monumentali:**
 - censimento accurato con localizzazione;
 - apposizione di apposite targhette identificative;
 - descrizione dello stato fitosanitario degli alberi e degli arbusti monumentali della Riserva;
 - rilevazione delle ceppaie marcescenti al fine di tutelare il patrimonio forestale monumentale e la fauna, per lo più invertebrata, ad esso associata;

- definizione di interventi di valorizzazione e promozione degli alberi ed arbusti monumentali dell'area protetta;
- e) **Progetto speciale "Testudo"**:
 - indagine conoscitiva e monitoraggio circa la distribuzione e la consistenza della popolazione della testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*) nella Riserva al fine di attivare un progetto Life di conservazione (la testuggine di Hermann è prioritaria di conservazione in quanto inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/4/CEE);
- f) **Progetto speciale "Chiropteri"**:
 - indagine conoscitiva e monitoraggio circa la distribuzione e la consistenza delle di Chiropteri nella Riserva.
 - Esplorazione delle cavità carsiche a fine di attivare interventi di conservazione delle popolazioni presenti;
- g) **Progetto speciale "Lepidotteri"**:
 - indagine conoscitiva e monitoraggio della comunità di Lepidotteri Rophalocera ed Heterocera della Riserva.
 - Riqualificazione ambientale dei seminativi compresi nell'area protetta attraverso la conversione verso cenosi naturali o seminaturali (prati-pascoli, percorsi substepnici mediterranei, gariga) al fine di aumentare la disponibilità di spazi e piante nutrici, sia per le larve che per gli adulti (presenza di specie di Rophaloceri in Direttiva Habitat 92/43/CEE quali la *Melanargia arge* e la *Zerynthia polyxena*);
- h) **Progetto speciale "Stagni"**:
 - (Progetto già programmato e finanziato dall'Ufficio Parchi della Provincia di Taranto in convenzione con l'Ente Riserva Bosco Pianelle)
 - creazione di pozze temporanee ex novo per favorire la riproduzione degli Anfibi presenti nell'area (rospo comune, rospo smeraldino), incrementare la biodiversità di Anfibi (introduzione di tritone italiano e raganella) e di fauna invertebrata legata agli ambienti acquatici (Odonati);
- i) **Progetto speciale "Stipa"**:
 - favorire la conservazione della *Stipa austroitalica* attraverso il monitoraggio della popolazione della Riserva, il mantenimento del pascolo e la conversione dei seminativi inclusi nell'area protetta in ambienti naturali o seminaturali (prati-pascolo, percorsi substepnici mediterranei, gariga) per favorire anche la conservazione degli ecotipi di piante legate agli ambienti aperti substepnici di interesse conservazionistico;
 - realizzazione di un vivaio forestale per la conservazione del germoplasma della flora di interesse presente nella Riserva e per la moltiplicazione controllata del patrimonio forestale;
- l) **Progetto speciale "Fragno"**:
 - creazione di un vivaio forestale per la conservazione del germoplasma e la moltiplicazione controllata del fragno;
- m) **Progetto speciale "Orchidee"**:
 - indagine conoscitiva con elaborazione atlante delle orchidee della Riserva;
- n) **Progetto speciale "Rapaci"**:
 - indagine conoscitiva e monitoraggio delle popolazioni di rapaci diurni e notturni nidificanti nella Riserva (biancone, poiana, gheppio, sparviere, civetta, gufo comune, assiolo, barbagianni, allocco);
- o) **Progetto speciale "Cinghiale"**:
 - indagine conoscitiva, monitoraggio e controllo della popolazione di cinghiale al fine di conservare la biodiversità e l'integrità degli ambienti naturali della Riserva;
- p) **Progetto speciale "Lupo"**:
 - indagine conoscitiva circa la presenza del lupo nella Riserva e in un'area buffer di 5 km attorno alla stessa al fine di attivare interventi per la conservazione della specie (informazione, sensibilizzazione, indennità per danni da lupo, incentivo utilizzo cani da guardiania).

Art. 58 - Sottopiani e altri progetti speciali per l'attuazione del Piano

1. Il Piano prevede *sottopiani e progetti speciali anche in* settori non propriamente naturalistici ma che sono ritenuti importanti per la sicurezza dello stato di conservazione dell'area protetta e di elevato valore strategico anche per la ulteriore conoscenza e valorizzazione dal punto di vista socio-culturale.
2. I sottopiani e i progetti speciali proposti dal Piano sono relativi a:
 - a) *Il Piano Forestale Territoriale (PFT)* (da redigere entro un anno dall'approvazione del Piano ha l'obiettivo di identificare, sulla base di un Inventario Forestale Multirisorse appositamente redatto dall'Ente di Gestione, gli interventi possibili per ogni comparto forestale, secondo gli approcci della selvicoltura su basi tipologiche e funzionali e aggiornare o sostituire il Disciplinary delle attività forestali" Allegato al Piano).
Per ogni tipologia di bosco, sulla base dell'articolazione di disciplina prevista dal Piano, dovranno essere identificate le forme di trattamento, le composizioni specifiche ecologicamente coerenti, le strutture e le provvigioni di riferimento, le infrastrutture e la loro manutenzione, da articolare poi su base territoriale con i Piani di Assestamento Forestale, di valore almeno decennale.
Il PFT oltre a disciplinare la raccolta dei prodotti legnosi dovrà regolamentare:
 - la raccolta dei prodotti non legnosi (carbone, piccoli frutti, funghi);
 - i rapporti bosco-pascolo, incluso il miglioramento e la razionalizzazione della pastorizia;
 - le relazioni con la fauna selvatica;
 - l'organizzazione delle chiudende e dei punti di ricovero e di abbeverata per il bestiame al pascolo;Nell'ambito del PFT dovrà essere prevista, anche, la definizione di un piano della viabilità che classifichi il territorio in aree elementari in relazione al loro grado di accessibilità (zone ben servite dalle strade, zone scarsamente servite e zone non servite) e censisca le piste esistenti sul territorio a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e regolamenti l'apertura di eventuali nuove piste.
 - b) *Piano di difesa dagli incendi della Riserva*
(da redigere entro sei mesi dall'approvazione del Piano e prevedendo modalità che siano compatibili con la conservazione dei valori naturali e della biodiversità (vedi Linee Guida MATT L. 353/2000).
 - c) *Piano di fruizione e di promozione socio-economica della Riserva;*
 - d) *Progetto di messa in sicurezza aree a rischio e potenziamento del sistema della cartellonistica informativa;*
 - e) *Progetto di individuazione e denominazione nuovi sentieri;*
(in tale progetto oltre a nuovi sentieri nelle aree private, vanno previsti sentieri idonei a bambini sino ai tre anni dotati e, sentieri per bambini dai tre ai sette anni, dotati di cartellonistica adeguata per l'età e percorsi speciali per diversamente abili).
 - f) *Progetto di studio delle aree archeologiche;*
(ricognizioni Gravina del Vuolo, esplorazioni di tutte le cavità già note, ricognizioni sul pianoro di Piazza dei Lupi da estendersi su altre aree della Riserva, ricerca di ulteriori evidenze storico-archeologiche, individuazione dei siti ove effettuare saggi di scavo stratigrafico per evidenziare eventuale presenza di depositi archeologici, saggi esplorativi mirati, censimento e catalogazione delle "specchie");
 - g) *Progetto di studio e di valorizzazione delle cavità carsiche;*
(messa in sicurezza delle aree carsiche, individuazione e ricerca di eventuali nuove grotte e/o ripari, individuazione e/o realizzazione di appositi percorsi per raggiungere le cavità o i siti all'aperto di interesse speleologico, documentazione delle caratteristiche ambientali (geologiche, floristiche e faunistiche) delle emergenze, predisposizioni di cartellonistica illustrativa, aree di sosta.
 - h) *Progetto di recupero e valorizzazione dei beni architettonici;*
(censimento puntuale e lineare dei beni architettonici presenti, documentazione storico-architettonica, controllo e verifica dello stato di conservazione, individuazione dei fattori di

(Documento aggiornato a seguito delle osservazioni di Enti competenti e associazioni del territorio nell'ambito della VAS)

- rischio, modalità di riuso e gestione di questi beni, regolamentazione della attività di recupero architettonico e delle loro aree pertinenziali).
- i) *Progetto di rilevamento e monitoraggio meteo;*
(costruzione di una rete di monitoraggio con sensori meteorologici collocati in posizioni peculiari nell'area della Riserva, per una caratterizzazione dell'area dal punto di vista termopluviometrico, anemometrico, dell'esposizione alla radiazione solare e igrometrico).
 - l) *Piano di marketing e valorizzazione delle aziende agro-turistiche della Riserva;*
 - m) *Progetto di valorizzazione del sistema zootecnico e delle produzioni locali;*
(incentivazione allevamento razze autoctone: podolica pugliese, capra jonica, asino di Martina Franca, cavallo murgese. Allevamento di suini in bosco di fragno per la produzione e la commercializzazione del capocollo di Martina Franca -DOP e presidio Slow Food, promozione e vendita di carne, uova, latte, formaggi, salumi, miele, ortaggi).
 - n) *Progetto di informazione ed educazione ambientale;*
(editoria della Riserva, supportata da attività di didattica e fruizione dell'area protetta);
 - o) *Progetto editoriale e multimediale;*
(conoscenza e divulgazione didattico-scientifica e culturale del territorio e delle risorse ambientali della Riserva).
3. I sottopiani e i progetti speciali approvati dall'Ente assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza. Nella predisposizione dei progetti speciali verrà assicurata particolare attenzione all'esigenza di mantenere la continuità territoriale ed ecologica del territorio della Riserva evitando, nella realizzazione di opere e interventi, la formazione di barriere.

Art. 59 - Azioni e interventi prioritari proposti dal Piano

1. Il Piano prevede anche azioni e interventi prioritari che sono ritenuti importanti per la corretta gestione dell'area protetta:
 - a) messa in sicurezza dagli incendi delle aree a più alto rischio;
 - b) messa in sicurezza dalla caduta massi (pareti rocciose verticali);
 - c) messa in sicurezza dal traffico veicolare veloce e inquinamento acustico (S.P. 581);
 - d) messa in sicurezza da elettrocuzione (tralicci alta tensione)
 - e) messa in sicurezza dalla caduta di alberi pericolanti (conifere);
 - f) eliminazione completa di piante bruciate in aree percorse dal fuoco.
2. Nelle more della redazione e adozione del piano di difesa dagli incendi per la messa in sicurezza provvisoria dal rischio fuoco il Piano indica come azione urgente di attuare un intervento sul perimetro di confine della zona Sud della Riserva (proprietà pubblica) e a ridosso della S.P. 581, al fine di realizzare una fascia verde della larghezza massima di ml 5 in cui sia previsto un diradamento dello stato arbustivo, un innalzamento delle chiome degli alberi e una ripulitura di eventuali polloni, preservando arbusti esistenti di particolare interesse forestale.
L'intervento comunque dovrà essere autorizzato dagli enti competenti provinciali o regionali ed essere eseguito da personale qualificato e sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato.
3. Nelle zone Gravina Pianelle e Gravina del Vuolo, ove sono presenti pareti verticali di roccia calcarea fratturata, il Piano ha previsto che sia verificata lo stato di stabilità di quei massi che evidentemente presentano condizioni strutturali precarie. Nelle more dell'esecuzione di queste verifiche, al fine di mettere in sicurezza immediata le situazioni più a rischio, è consentito eseguire interventi al fine di distaccare forzatamente alcuni massi che possono costituire pericolo alla libera fruizione delle aree. Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato e a seguito di specifica relazione geologica o geotecnica.
4. Il Piano prevede che nelle aree boscate a ridosso della S.P. 581 si realizzi un sistema di protezione in legno (staccionata) con cartelli informativi, al fine di mettere in sicurezza i fruitori della Riserva dal traffico veicolare veloce dalla strada provinciale. Inoltre è necessario istituire, di concerto con la Provincia, un sistema di rallentatori sulla sede stradale, sia in direzione Martina Franca che direzione Massafra, per ridurre drasticamente la velocità dei veicoli su tutto il tratto viario che attraversa la Riserva e conseguentemente l'impatto acustico da essi

provocato. Inoltre dovrà essere installato un sistema semaforico in prossimità della viabilità di accesso alla Riserva per consentire il sicuro attraversamento dei pedoni fruitori.

5. Il Piano prevede che per le aree della Masseria Selvaggi, ove sono presenti linee elettriche ad alta tensione sospese su tralicci metallici che attraversano il territorio della Riserva, sia necessario verificare tempestivamente se esistono rischi per la fruizione delle aree e nel caso mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie.

Inoltre dovranno adottarsi, anche tutte le misure possibili per la protezione dell'avifauna dal rischio totale o parziale di elettrocuzione.

6. Il Piano prevede che nei soprassuoli ove sono presenti conifere siano eseguite verifiche al fine di accertare se sussistono rischi di caduta totale o parziale di alberi soprattutto in quei casi in cui la fruibilità in sicurezza della Riserva viene messa a rischio.
7. Nell'area di latifoglie situata a sud-est della Riserva, percorsa dal fuoco nell'agosto 2012, il Piano prescrive interventi selvicolturali urgenti di taglio di tramarratura e di succisione, a seconda dei casi, da eseguirsi secondo le modalità prescritte dal "Regolamento delle attività forestali -Allegato A".
8. Il Piano prevede che al fine di rendere il territorio della Riserva attraente e funzionale per un utilizzo turistico in efficienza e sicurezza nella zona D1 è necessario:

- a) incrementare le aree attrezzate e di ristoro (panche, tavoli, giochi in legno);
- b) realizzare nuove aree parcheggio sia per gli autoveicoli che per i pulman in terra battuta o materiale misto stabilizzante (inerte calcareo misto a terra) ad est e ad ovest della S.P. 581;
- c) strutturare spazi coperti di accoglienza (anziani, diversamente abili, bambini) di soccorso e di servizio (bagni, spogliatoi, punto informazioni, biglietteria);
- d) organizzare e ristrutturare la casa comunale per ospitare un presidio permanente di custodia, guardiania e informazioni;

L'Ente di gestione si attiva per realizzare prioritariamente tali interventi.

Art. 60 -Strutture e attrezzature a servizio della Riserva

1. Il Piano per la Riserva concentra nella zona D1 le strutture e le attrezzature necessarie al funzionamento e al supporto della Riserva e mirate a rendere ottimale la sua fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa.

Il Piano segnala altresì, l'utilizzo a fini turistici o di servizio e per eventi culturali di tutti i manufatti ricadenti nella Riserva, le strutture comunali appositamente realizzate e attrezzate anche su terreni fuori dalla perimetrazione, ma adiacenti all'area protetta e anche le masserie (soprattutto quelle di prossimità) che, pur essendo fuori dai confini della Riserva, rappresentano una risorsa importantissima e di supporto per esaltare l'efficacia degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano e per sviluppare occasioni di crescita socio-economica.

Sono da considerarsi strutture e attrezzature di servizio e a supporto della Riserva:

- centro visite;
- punti informazione;
- punto ristoro
- servizi (spogliatoi, wc e docce)
- aree attrezzate (gioco e relax);
- spazi espositivi;
- punti di appoggio logistico;
- sentieri natura multitematici;
- itinerari tematici;
- area attrezzata "Tree Climbing"

Sono da intendersi strutture di servizio della Riserva anche:

- foresterie;
- eventuali manufatti destinati alla sorveglianza dell'area protetta;
- eventuali manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco;
- eventuali manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza;

In generale qualunque nuovo manufatto dovrà essere realizzato con struttura e finiture in legno scuro e con tipologia e materiali similari per ogni manufatto da realizzarsi indipendentemente dalla collocazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 61 - Norme generali

1. E' tutelata e sottoposta a regime di conservazione totale l'intera rete dei muretti a secco esistenti che non potranno essere né manomessi, nè rimossi. La loro manutenzione dovrà eseguirsi seguendo le direttive del D.G.R. n. 1554 del 5 luglio 2010 ("Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000"), con tecniche e materiali tradizionali e con utilizzo di tipologia classica, riscontrabile come modello all'interno della Riserva stessa e soprattutto lavorando e montando la pezzatura informe di pietra calcarea locale in maniera simile a quella dei muri già esistenti, conservando soprattutto la capacità drenante della struttura.
2. E' prescritta la tutela, la salvaguardia e la conservazione di tutti i manufatti rurali esistenti (trulli, lamie, fogge, iazzi, strade rurali, ecc.) ed è vietata qualunque manomissione o alterazione dei caratteri tipologici e materici.
3. E' vietato rimuovere o asportare i depositi di pietre calcaree (specchie) di qualunque genere e grandezza che bisogna, anzi, conservare e tutelare.

Art. 62 - Accordo di programma per lo sviluppo socio-economico della Riserva

1. L'Ente, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano e nel Piano Pluriennale Economico e Sociale promuove la formazione di uno specifico Accordo di Programma per consentire lo sviluppo sostenibile della Riserva tra il Comune di Martina, la Provincia di Taranto e la Regione Puglia.
2. L'Accordo di Programma costituisce il quadro di riferimento interistituzionale ed intersettoriale dei programmi di attività e di interventi nel territorio della Riserva con riferimento a fondi e iniziative di livello nazionale, regionale ed europeo.
3. L'Accordo di Programma:
 - a) costruisce il percorso di identificazione, acquisizione ed allocazione delle risorse strategicamente disponibili o da rendere disponibili all'interno di un sistema di obiettivi condiviso;
 - b) identifica schemi di azione concertata anche con altri soggetti istituzionali e sociali nel territorio della Riserva o nelle sue reti di relazione;
 - c) punta in modo specifico ad individuare ed elaborare in forma esecutiva una "banca progetti" complessiva, a partire dai progetti in corso di redazione o già predisposti e assentiti alla data di entrata in vigore del Piano;
4. Lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma è verificato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con cadenza almeno annuale;

Art. 63 - Norme di salvaguardia

1. Fino alla approvazione del presente Piano della Riserva restano in vigore le misure di salvaguardia riportate all'art. 4 della Legge regionale n. 27 del dicembre 2002, relativa alla Istituzione della "Riserva regionale orientata Bosco delle Pianelle".
2. Dal provvedimento di adozione del presente Piano le norme in esso contenute assumono il valore di norme di salvaguardia e vanno ad integrare quelle già previste e riportate al comma precedente.
3. Le prescrizioni previste da queste norme insieme a quelle del *Regolamento del Parco*, entrano in vigore al momento dell'approvazione definitiva del Piano da parte della Regione e vanno a sostituire il quadro normativo di salvaguardia provvisorio introdotto dalla legge istitutiva.

Art. 64 - Norme transitorie

1. Fino all'approvazione dei Piani e dei Progetti Speciali, e comunque non oltre tre anni dall'approvazione del Piano, il Consiglio Direttivo può deliberare interventi specifici che non siano normati dagli articoli precedenti e non contrastanti con le presenti norme.

L'Ente Riserva persegue sempre e comunque la tutela dei valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali presenti nel territorio della Riserva Bosco delle Pianelle. Per tale motivo esso osta ogni forma di intervento che possa produrre alterazioni negative degli assetti fisici e biologici nell'area protetta e promuove ogni azione volta al recupero di stati di equilibrio ecologico più validi, ovvero connotati da risorse naturali e ambientali a più elevato valore ecologico.

Sulla base di questo principio, cui si ispira la Legge quadro sulle aree protette (Legge n°394/91), l'Ente Riserva promuove la collaborazione con tutti gli altri Enti a diverso titolo attivi sul territorio della Riserva, al fine di porre rimedio a tutte le forme d'uso delle risorse naturali che siano in conflitto con la conservazione della natura e dei suoi valori, nonché con le presenti norme.

In particolar modo l'Ente Riserva si riserva di promuovere, in collaborazione con Enti di riconosciuta competenza scientifica, una campagna di ricerche e di sperimentazioni, volta a determinare l'evoluzione delle dinamiche naturali degli ecosistemi e in particolare nella Zone A e B1 e gli impatti sulla flora e sulla fauna derivanti dalle pressioni antropiche presenti e potenziali, a seguito dell'attuazione del Piano.